Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 405

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 20 maggio 2015

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni congiunte

5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro-Senato) e V (Bilancio) e XI (Lavoro pubblico e privato-Camera):

Plenaria . . . . . *Pag.* 10

14ª (Politiche dell'Unione europea-Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria . . . . . » 12

Commissioni riunite

10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria . . . . . *Pag.* 14

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Plenaria . . . . . *Pag.* 19

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . » 24

4ª - Difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14) . . . . . » 41

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra al lavoro: Misto-SaL; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL; Misto-Verdi: Misto-Verdi.

5ª - Bilancio:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 42
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 44

6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria . . . . . » 54

7ª - Istruzione:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 178) . . . . . » 60
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 179) . . . . . » 60
Plenaria . . . . . » 61

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 82) . . . . . » 64
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 83) . . . . . » 64
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 65
Plenaria (notturna) (*)

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Plenaria . . . . . » 69
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 168) . . . . . » 72

10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria . . . . . » 73

11ª - Lavoro:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 48) . . . . . » 78
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 49) . . . . . » 78
Plenaria . . . . . » 79

12ª - Igiene e sanità:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 143) . . . . . » 81

14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 82

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:
Plenaria . . . . . *Pag.* 98

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:
Plenaria (1ª antimeridiana) . . . . . *Pag.* 104
Plenaria (2ª antimeridiana) . . . . . » 105
Ufficio di Presidenza . . . . . » 111

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 405º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 20 maggio 2015.*

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Plenaria . . . . . *Pag.* 115
Ufficio di Presidenza . . . . . » 116

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

Plenaria . . . . . » 117
Ufficio di Presidenza . . . . . » 118

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

Plenaria . . . . . » 119
Ufficio di Presidenza . . . . . » 120

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

Plenaria . . . . . » 121
Ufficio di Presidenza . . . . . » 123

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

Ufficio di Presidenza . . . . . » 124
Plenaria . . . . . » 124

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 20 maggio 2015

Plenaria

69ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,35.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE fa presente che l'audizione del senatore Tremonti, originariamente prefigurata per l'odierna seduta, è stata rinviata su richiesta dell'interessato, motivata da concomitanti e improrogabili impegni dello stesso. Evidenzia quindi che l'audizione in questione verrà svolta nella prossima seduta, prevista per la giornata di mercoledì 3 giugno.

Dopo un breve intervento del senatore CUCCA *(PD)*, che sottolinea l'esigenza di individuare un orario il più possibile adeguato per la prossima seduta, in modo tale da evitare che la stessa possa svolgersi in concomitanza con i lavori di altre Commissioni, il PRESIDENTE precisa che l'audizione del senatore Tremonti verrà svolta alle ore 20 di mercoledì 3 giugno.

La Giunta prende atto.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal signor Piergiorgio Stiffoni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 3804/2013 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Treviso

(Esame e rinvio)

Il relatore GIARRUSSO *(M5S)* evidenzia preliminarmente che il caso di insindacabilità delle opinioni espresse in oggetto è stato sottoposto al

Senato da parte dell'*ex* senatore Stiffoni, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, in relazione ai fatti oggetto del procedimento civile R.G. 3804/13, di natura risarcitoria, attivato nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Treviso. Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta il predetto caso con lettera del 7 giugno 2013.

In relazione a tale procedimento civile, fa presente che con atto di citazione presso il Tribunale di Treviso la professoressa Alfea Faion, preside del liceo classico «A. Canova» di Treviso all'epoca dei fatti, ha convenuto in giudizio l'onorevole Piergiorgio Stiffoni, già senatore nella XV e nella XVI legislatura, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di alcune dichiarazioni da quest'ultimo rilasciate agli organi di stampa.

Si evince dalla documentazione agli atti che, nel marzo del 2008, è stata diffusa dai giornali locali la notizia di un'operazione di polizia nei confronti di studenti di alcune scuole della città di Treviso, tra le quali il liceo «A. Canova», riguardante la detenzione, lo spaccio e l'utilizzo di sostanze stupefacenti.

Tra i citati articoli, due in particolare, apparsi su quotidiani locali e contenenti dichiarazioni del senatore Stiffoni nei confronti della professoressa Faion, sono stati ritenuti da quest'ultima di carattere illecito e diffamatorio nei propri confronti.

In particolare, l'atto di citazione cita le seguenti esternazioni riportate sul «Corriere del Veneto» in data 21 marzo 2008: *«ho chiesto il trasferimento della Faion perché è evidente che non sa tenere a bada i ragazzi – ha fatto sapere Stiffoni – Non è possibile che tutti sapessero e lei non si sia accorta di nulla, cadendo dalle nuvole. Quello che è successo è un fatto gravissimo: forse dovrebbe pensare meno alla campagna elettorale, le sue sono braccia rubate all'agricoltura».*

Sul quotidiano «La tribuna di Treviso» sarebbe stato pubblicato, in data 25 maggio 2008, un articolo secondo cui il senatore Stiffoni avrebbe definito la preside del Canova, professoressa Alfea Faion, *«incapace, recidiva e omertosa».* A ciò si aggiungerebbero anche le seguenti espressioni: *«deve andarsene dal liceo: se non darà spontaneamente le dimissioni, farò il possibile affinché venga trasferita nell'ultimo ufficio periferico a mettere timbri. La Faion è una che aspetta solo il 27, per tirare lo stipendio».*

Tutto ciò premesso sul piano della ricostruzione dei fatti, osserva che la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, basato su due presupposti. Il primo presupposto consiste nella sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari, mentre il secondo requisito si basa sul cosiddetto «legame temporale» fra l'attività parlamentare e l'attività esterna.

Precisa con riferimento al secondo requisito, ossia quello relativo al legame temporale, che è precluso il riconoscimento della prerogativa nei casi in cui, pur sussistendo una corrispondenza contenutistica, è trascorso tuttavia un lasso di tempo eccessivamente lungo, tale per cui la finalità divulgativa della dichiarazione *extra moenia* possa essere ragionevolmente venuta meno.

Analogo esito negativo, rispetto al riconoscimento della prerogativa in questione, può essere prefigurato nei casi in cui la dichiarazione *extra moenia* risulti anteriore rispetto alla dichiarazione *intra moenia* e quindi non possa espletare *in nuce* alcuna funzione divulgativa rispetto alla stessa. Sono fatti salvi i casi, enucleati dalla Consulta, in cui tale attività parlamentare «postuma» risulti prevedibile, sulla base di oggettivi eventi ed atti pregressi, non essendo sufficiente a tal fine la mera «brevità del lasso di tempo intercorrente tra le opinioni espresse fuori del Parlamento e gli atti di funzione» (come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 335 del 2006).

Tutto ciò premesso sul piano generale, evidenzia che nel caso di specie l'*ex* senatore Stiffoni ha trasmesso l'atto di sindacato ispettivo n. 4-00077, a propria firma, del 28 maggio 2008, che risulta successivo di circa due mesi rispetto al primo articolo di stampa del 21 marzo 2008 e comunque successivo (di tre giorni) anche rispetto all'articolo apparso su «La tribuna di Treviso», del 25 maggio 2008.

Il relatore si riserva comunque di formulare una propria proposta conclusiva sul documento in titolo dopo aver valutato gli eventuali elementi istruttori ulteriori che l'interessato potrà fornire con memoria scritta o anche attraverso un'audizione, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta del relatore di concedere all'*ex* senatore Stiffoni – ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento – un termine per la presentazione di eventuale memoria scritta, nonché per eventuale richiesta di audizione da parte dello stesso.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni della Vice presidente Pezzopane in ordine a cariche rivestite da senatori

La Vice presidente PEZZOPANE *(PD)*, in qualità di coordinatrice del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori, fa presente che il Comitato, riunitosi il 18 marzo ed il 6 maggio 2015, ha ritenuto di sottoporre alla Giunta le seguenti valutazioni con riferimento alla posi-

zione del senatore Piccinelli, che ha dichiarato di essere stato nominato consigliere di amministrazione della S.A.C.B.O. S.p.A. (Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio).

A tale riguardo, occorre considerare se ricorrono le condizioni di applicabilità dell'articolo 2, primo comma, della legge n. 60 del 1953 che stabilisce: «*i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente*».

In primo luogo, per quanto concerne il requisito soggettivo, la carica di consigliere di amministrazione rientra nella nozione di «amministratore» indicata nella citata disposizione. Infatti, da un esame della giurisprudenza della Giunta delle elezioni del Senato, risulta che la carica di consigliere di amministrazione è stata sempre discussa – come quella di amministratore – ai fini di dichiarare l'incompatibilità o meno con il mandato parlamentare. Non si è mai posto in dubbio che l'articolo 2 della legge sulle incompatibilità, nel cui primo comma non è espressamente nominata la carica di consigliere di amministrazione, si potesse applicare anche a questi ultimi. I consiglieri di amministrazione possono dunque essere considerati come i responsabili di una funzione di amministratori oppure, comunque, come responsabili degli Enti stessi (si veda, in tal senso, III Legislatura – seduta del 18 settembre 1958; IV Legislatura – Relazione Piemonte, seduta del 3 ottobre 1963).

In secondo luogo, circa il requisito oggettivo, la S.A.C.B.O, qualificabile come società per azioni con capitale misto (pubblico e privato) può essere ricompresa tra gli «enti» cui fa riferimento l'articolo 2 della legge n. 60 del 1953; inoltre, la menzionata società è stata autorizzata a gestire lo scalo aeroportuale di Bergamo-Orio al Serio per effetto della legge n. 746 del 1975, del successivo decreto ministeriale 11 febbraio 1976 e della Convenzione sottoscritta con ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) il 1° marzo 2002 ed in vigore fino al 7 gennaio 2042.

Si osserva al riguardo che, se in passato, erano operativi nel sistema aeroportuale nazionale quattro modelli di gestione degli scali (totale, parziale, parziale a titolo precario e diretta), successivamente, l«affidamento in concessione della gestione totale si è affermato come il modello di gestione preferenziale, nell'ottica di una privatizzazione del settore diretta anche ad una maggiore funzionalità ed economicità. Tale modello di gestione diretta – nel quale alla società concessionaria è affidata la gestione dell'intero sistema aeroportuale – è stato applicato inizialmente *ex lege*, in virtù di specifici provvedimenti legislativi, ai maggiori aeroporti nazionali, tra i quali anche quello di Bergamo-Orio al Serio.

La scelta del modello di gestione totale ha trovato poi definitiva conferma nella riforma della II parte del Codice della navigazione (decreti legislativi n. 96 del 2005 e n. 151 del 2006): in particolare, nel fare espres-

samente salvi i regimi esistenti in base alle leggi speciali (articolo 694 del codice della navigazione), si dispone che gli aeroporti civili dello Stato sono assegnati in uso gratuito all'ENAC, per il successivo affidamento in concessione ad apposite imprese (articolo 693).

Nel modello di gestione totale si delineano con chiarezza i ruoli dell'amministrazione concedente – che esercita funzioni di regolazione e di vigilanza per garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico (per gli aspetti di sicurezza, rispetto delle norme sovranazionali, esigenze dell'utenza e tutela del passeggero) – e soggetti concessionari ai quali è affidata la gestione del sedime e delle infrastrutture aeroportuali, affinché sotto il controllo e la vigilanza dell'Autorità di vigilanza del settore, essi siano utilizzati conciliando le esigenze imprenditoriali con le responsabilità connesse allo svolgimento del servizio pubblico ed all'obbligo di garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie all'utenza.

La sussistenza di un rapporto concessorio con lo Stato deve essere considerata equivalente alla nozione di «svolgimento di servizi per conto dello Stato», essendo evidente che la gestione aeroportuale, affidata alla S.A.C.B.O. S.p.A., concretizza un servizio pubblico di impresa ossia un servizio atto a soddisfare un interesse pubblico. Inoltre, rientra nella gestione di servizi «di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione» la società il cui oggetto sociale tende inequivocabilmente alla fornitura di un servizio pubblico.

Deve infine essere preso in considerazione il fatto che, con riferimento all'ultimo bilancio disponibile della S.A.C.B.O. S.p.A (relativo all'esercizio 2013), all'interno del capitolo «Fondo per rischi ed oneri» risulta un Fondo per contributi da parte dello Stato, pari ad euro 11.333.082 (pagina 88), Fondo che, secondo la nota integrativa allo stesso bilancio (pagina 96), accoglie, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1993, il valore in essere dei contributi erogati dallo Stato in base alla convenzione n. 4142 stipulata per il finanziamento delle opere di ampliamento ed ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali.

In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, si propone che la Giunta dichiari l'incompatibilità della carica del senatore Piccinelli Enrico, consigliere di amministrazione della S.A.C.B.O. S.p.A.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)
e 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e XI (Lavoro pubblico e privato)

della Camera dei deputati

Mercoledì 20 maggio 2015

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
BOCCIA

La seduta inizia alle ore 19,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BOCCIA avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sulle iniziative conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015

Il presidente BOCCIA introduce l'audizione.

Il ministro PADOAN svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati PALESE *(FI-PdL),* GIACOBBE *(PD),* RIZZETTO *(Misto-AL),* TRIPIEDI *(M5S),* CARIELLO *(M5S),* DAMIANO, presidente della XI Commissione della Camera dei deputati, BOCCIA, presidente della V Commissione della Camera dei deputati, e i senatori SACCONI *(AP (NCD-UDC))*, presidente dell'11ª Commissione del Senato della Repubblica, COMAROLI *(LN-Aut)*, SANTINI *(PD)* e BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*.

Il ministro PADOAN fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente BOCCIA ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 20,50.

COMMISSIONI CONGIUNTE

14ª (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledì 20 maggio 2015

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione del Senato
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 8,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CHITI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione dei lavori sulla *web-tv* e su *youtube*, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015

Il presidente CHITI introduce la procedura informativa.

Il sottosegretario GOZI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori CARRARO *(FI-PdL XVII)*, Giovanni MAURO *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*, COCIANCICH *(PD)*, MUSSINI *(Misto-MovX)* e MIRABELLI *(PD)*, nonché il deputato BERGONZI *(PD)*.

Segue la replica del sottosegretario GOZI.

Il presidente CHITI dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 20 maggio 2015

Plenaria

47ª Seduta

Presidenza del Presidente della 13ª Commissione
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta inizia alle ore 14,35.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti «Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» (COM (2015) 80 definitivo) (n. 60)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020» (COM (2015) 81 definitivo) (n. 61)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica. Una rete elettrica pronta per il 2020» (COM (2015) 82 definitivo) (n. 62)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali svolte dal 23 aprile al 14 maggio nella sede degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni

che saranno rese disponibili per la pubblicazione sulla pagine *web* delle Commissioni 10ª e 13ª, al pari di ulteriore documentazione pervenuta alla Segreteria delle Commissioni riunite.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime soddisfazione per il contributo dato dall'Italia al pacchetto sull'Unione dell'energia, presentato dalla Commissione lo scorso 25 febbraio, che rappresenta un importante passo avanti verso la maggiore integrazione europea e i cui obiettivi – competitività, sostenibilità e sicurezza – sono al cuore delle politiche perseguite dal Ministero dello sviluppo economico, sia a livello nazionale, sia in sede europea.

Informa che, in preparazione della riunione ad alto livello tenutasi il 5 e 6 febbraio 2015 a Riga, il Ministero dello sviluppo economico ha presentato un *position paper* in cui, oltre a esporre la visione del Ministero sui cinque pilastri dell'Unione energetica, è stato posto l'accento sull'esigenza inderogabile di pervenire a un più efficace coordinamento tra le politiche europee in materia di energia, clima e sviluppo industriale. In considerazione della rapida trasformazione degli equilibri internazionali in materia di energia e della incertezza sugli scenari futuri, il *paper* ha sostenuto che l'Unione energetica dovrebbe, innanzitutto, perseguire l'obiettivo di assicurare all'Europa approvvigionamenti energetici a prezzi competitivi, sia nel settore del gas che nel settore elettrico.

Per quanto concerne il settore del gas, la sicurezza delle forniture è una condizione essenziale per assicurare il progressivo, graduale e sostenibile perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine. La transizione energetica verso un sistema di generazione a basse emissioni richiede che una parte rilevante del mix energetico sia coperta dal gas, prospettiva nei confronti della quale l'Italia si trova perfettamente a suo agio. Quanto alla massima diversificazione delle fonti e degli approvvigionamenti, spiega che, in relazione al gas metano, negli ultimi anni sono stati fatti importanti progressi, come testimoniato dall'entrata in esercizio dei due rigassificatori di Rovigo e di Livorno e dal progetto del gasdotto TAP. In proposito chiarisce che il Governo ha impresso una decisa accelerazione, che ha consentito di sbloccare la Valutazione di impatto ambientale.

Dopo aver toccato il tema delle nuove interconnessioni e della vulnerabilità dell'Europa sotto il profilo della sicurezza delle forniture, elenca i risultati ottenuti dall'Italia in relazione agli obiettivi climatici al 2020 per quanto riguarda le energie rinnovabili, le emissioni di CO_2 e l'efficienza energetica.

Relativamente al mercato italiano, spiega che i mercati all'ingrosso sono in fase di avanzato sviluppo, con una borsa elettrica ormai pienamente rappresentativa e una borsa gas che sta rapidamente crescendo di importanza. Quanto infine ai mercati *retail,* avverte che l'ultimo tassello del percorso nazionale di liberalizzazione trova collocazione nel disegno

di legge annuale per il mercato e la concorrenza (attualmente all'esame della Camera dei deputati), che dispone il graduale superamento del mercato di maggior tutela, anche sulla scorta della comunicazione sull'Energy Union.

Dopo aver confermato la necessità di investimenti in infrastrutture elettriche tra gli Stati membri dell'Unione europea, si sofferma sul tema della sostenibilità ambientale, ricordando che l'Italia ha adottato un approccio più razionale e basato su criteri di *cost-effectiveness,* oltre che di stimolo all'innovazione tecnologica, e promosso una serie di politiche pro-innovazione di natura orizzontale, di cui beneficiano anche gli investimenti di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie pulite, come nel caso del credito d'imposta, appunto, per ricerca e sviluppo e del *patent box*.

Quanto agli incentivi, l'obiettivo è trovare un meccanismo che li determini su base competitiva, con una maggiore attenzione per le tecnologie di maggiore impatto e a maggiore intensità di ricerca e sviluppo. In proposito, il Ministero dello sviluppo economico emanerà un decreto ministeriale con le nuove regole nel biennio 2015-2016, in vista di un ulteriore decreto per il periodo successivo che tenga conto delle nuove linee guida europee sugli aiuti di Stato in materia di ambiente e energia.

L'Unione energetica pone l'energia in un contesto globale che tiene conto non solo delle politiche climatiche ma di tutte le politiche settoriali (trasporti, comunicazioni, agricoltura) e anche della competitività dell'industria europea. Inoltre dovrebbe garantire una visione d'insieme su tutte le aree di intervento dell'Unione in materia di energia e una coerenza tra le misure che adotta per indurre gli Stati membri al raggiungimento degli obiettivi.

Sottolinea poi il tema della *governance* dell'Unione energetica, ricordando il contributo che potrebbe essere fornito sul punto dal commissario Cañete, responsabile per l'energia e i cambiamenti climatici.

Circa le azioni attualmente in corso, fa presente che la presidenza lettone sta negoziando un testo di conclusioni del Consiglio sull'Unione energetica che andrà in approvazione al prossimo Consiglio dei Ministri dell'energia che si terrà a Lussemburgo 1'8 giugno prossimo. Il testo, che già ha visto il consenso della maggior parte degli Stati membri, ha ripreso le indicazioni della delegazione italiana sulle infrastrutture energetiche e sulle azioni di gestione della domanda da attuarsi con l'utilizzo delle *smart grids* e degli *smart meters.*

La Commissione, per parte sua, sta predisponendo, ai fini della messa a punto del processo di *governance,* delle schede Paese che saranno inviate entro il mese di maggio. Nello stesso mese la Commissione darà inizio a incontri bilaterali nelle capitali europee finalizzato a discutere con ciascuno Stato membro gli assunti contenuti nella scheda Paese.

In conclusione, evidenzia come il pacchetto sull'Energy Union trovi l'Italia in prima fila e in linea con i nuovi obiettivi dell'Unione relativamente alla liberalizzazione del mercato, al rispetto dell'ambiente e alle po-

litiche di sicurezza e diversificazione. Consegna infine un documento che riporta i contenuti del suo intervento.

Il senatore GIROTTO *(M5S)*, dopo aver ringraziato il sottosegretario Vicari per la sua relazione, chiede quando verrà emanato il decreto attuativo volto a rendere operativo il credito d'imposta a favore delle aziende che investono in ricerca e sviluppo.

Dopo aver fatto riferimento alla bozza delle conclusioni del Consiglio energia del prossimo 8 giugno, chiede quali siano le strategie e i piani d'incentivazione finanziaria che si intendono mettere a disposizione dei consumatori per contribuire a raggiungere gli obbiettivi di efficienza energetica oltre il 2020. Informa incidentalmente che a breve verrà depositata in Senato una mozione in materia di stabilizzazione dell'ecobonus e chiede in proposito un parere al Sottosegretario. Inoltre intende sapere in che modo ed entro quanto tempo il Governo si impegna a garantire la stabilità degli incentivi alle energie rinnovabili, in modo da fornire certezze nel lungo termine ad investitori ed operatori. Infine, sollecita un chiarimento sulle ragioni che hanno portato l'Italia a ritirarsi dal trattato Energy Charter e domanda quali siano i relativi obblighi ritenuti insostenibili per il Paese.

Il senatore PICCOLI *(FI-PdL XVII)* chiede come il Governo intenda distribuire ai consumatori italiani i vantaggi acquisiti grazie alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas. A tale riguardo, fa riferimento alla circostanza per la quale le società di distribuzione non hanno ancora trasmesso all'Autorità di settore i documenti necessari per l'esperimento delle relative gare. Auspica che tale ritardo non comporti proroghe delle vigenti convenzioni di distribuzione. Ritiene inoltre necessario rinnovare gli incentivi alle fonti rinnovabili, con particolare riferimento al settore idroelettrico. Chiede infine quali siano gli obiettivi e le azioni strategiche che l'Esecutivo ha individuato per lo sviluppo delle reti intelligenti per l'incremento dell'efficienza del sistema energetico nazionale.

Il senatore SCALIA *(PD)*, pur apprezzando le informazioni fornite dal sottosegretario Vicari, che ringrazia per la sua relazione, ritiene tuttavia che il raggiungimento degli obiettivi nel campo dell'efficienza energetica sia stato favorito anche da una complessiva riduzione dei consumi legata al perdurare della crisi economica. Chiede quindi se, per disporre di dati più realistici, sia stata ipotizzata l'adozione di un criterio di calcolo qualitativo, in sostituzione dell'attuale criterio di calcolo quantitativo che si basa solo sulla quantità di energia consumata.

Si sofferma poi sulle tematiche inerenti il settore idroelettrico. In particolare chiede le ragioni per le quali si continuino a privilegiare fonti come l'eolico e il fotovoltaico – la cui non programmabilità comporta un forte aumento dei costi di dispacciamento – a discapito degli impianti idroelettrici che, nel 2014, hanno assicurato la metà dell'energia elettrica prodotta in Italia da fonti rinnovabili. Inoltre sollecita chiarimenti in me-

rito ad un eventuale programma di manutenzione ordinaria e straordinaria delle dighe storiche italiane, i cui bacini, nel corso degli anni, hanno registrato una diminuzione media del 47 per cento della loro capacità, perdendo così buona parte della relativa capacità produttiva.

Il sottosegretario VICARI, nel riservarsi di rispondere in un secondo momento, nelle forme che le Commissioni riunite riterranno più idonee, ad alcune delle domande poste, informa che il decreto attuativo in materia di credito di imposta è in fase di definizione, essendo in corso l'acquisizione del concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, esprime il proprio favore sull'iniziativa parlamentare in materia di ecobonus – la cui stabilizzazione è stata chiesta anche dal presidente di Confindustria – e informa che il Ministero sta compiendo degli approfondimenti per individuare le risorse che si renderanno necessarie.

Il senatore Luigi MARINO *(AP (NCD-UDC))*, relatore per la 10ª Commissione, chiede incidentalmente informazioni in merito al Consiglio sull'energia dell'8 giugno prossimo, ai fini dell'attività delle Commissioni riunite.

Il presidente MARINELLO fa presente che domani, con l'intervento del Ministro dell'ambiente, si concluderà la fase di acquisizione degli elementi informativi utili ai fini della risoluzione che potrà essere approvata dalle Commissioni riunite. Rimane pertanto un congruo tempo a disposizione delle stesse Commissioni per l'espressione delle posizioni delle Commissioni sul pacchetto dell'Unione dell'energia. Avverte che il documento depositato dal sottosegretario Vicari sarà disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* delle Commissioni 10ª e 13ª.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 20 maggio 2015

Plenaria

275ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria, e Francesco Rocca, Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, accompagnato da Alessandra Diodati, Direttore sanitario dei progetti per l'assistenza migranti

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(865) ***Emma FATTORINI ed altri. – Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani***

(1908) ***MANCONI e MAZZONI. – Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani***

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 865, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1908 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il relatore MAZZONI *(FI-PdL XVII)* riferisce sul disegno di legge n. 1908, di cui è cofirmatario, insieme al senatore Manconi, che istituisce il «Garante nazionale dei diritti umani», ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993.

Diversamente dal disegno di legge n. 865, precedentemente illustrato, il disegno di legge in titolo attribuisce la promozione e la tutela dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali a un organo monocratico. Il Garante, nominato dai Presidenti delle Camere, soddisfa i principi richiamati dalla citata risolu-

zione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite: indipendenza e autonomia dal Governo, sia operativa sia finanziaria, imparzialità, ampio mandato basato sugli *standard* universali dei diritti umani, adeguato potere di indagine e opportune risorse.

Tra le funzioni del Garante, indicate all'articolo 2, si segnalano, in particolare, il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia; la valutazione di eventuali segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni dei diritti umani; la verifica del rispetto dei diritti dei detenuti, dei rifugiati e dei migranti; il riscontro sull'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia; la collaborazione con difensori civici e garanti dei diritti dei detenuti, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani; la possibilità di formulare pareri, raccomandazioni e proposte, anche con riferimento a provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, sollecitando, ove necessario, la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali; la promozione della cultura e dell'insegnamento dei diritti umani. Della sua attività il Garante deve dare conto annualmente alle Camere attraverso un'apposita relazione.

L'articolo 3 dispone che il Garante si avvalga, per lo svolgimento delle proprie funzioni, dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in modo da evitare duplicazioni delle strutture e valorizzare esperienze e competenze esistenti.

Infine, gli articoli 4 e 5 provvedono circa le spese di funzionamento del Garante e la relativa copertura finanziaria.

Conclude, proponendo che il disegno di legge n. 1908 sia esaminato congiuntamente al disegno di legge d'iniziativa della senatrice Fattorini e altri già all'esame della Commissione, in ragione dell'analogia della materia trattata e delle identiche finalità perseguite.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1176-B) ***CIAMPI ed altri. – Istituzione del «Giorno del dono»,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.

La presidente FINOCCHIARO *(PD)*, facente le funzioni di relatrice in sostituzione del relatore Morra, avverte che non sono stati presentati emendamenti.

Si procede quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore CALDEROLI *(LN-Aut)* preannuncia il proprio voto contrario.

La senatrice LO MORO *(PD)*, a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole.

La senatrice BERNINI *(FI-PdL XVII)* annuncia che si asterrà dalla votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1176-B, e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

(1870) ***Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale,*** approvato dalla Camera dei deputati

(157) ***Laura BIANCONI. – Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato***

– e petizione n. 849 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 maggio e rinviato nella seduta del 19 maggio.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore MAZZONI *(FI-PdL XVII)* sottolinea, preliminarmente, l'importanza – nell'ambito del sistema sociale italiano – del ruolo degli enti del Terzo settore, che operano per finalità civiche e solidaristiche, in attuazione del principio di sussidiarietà. A tale proposito, ricorda che il Governo di centrodestra, a partire dal 2005, ha adottato diversi provvedimenti per disegnare un nuovo sistema di *welfare*, attraverso il contributo dei corpi intermedi della società.

A suo avviso, la nuova riforma dovrebbe essere ispirata ai principi di trasparenza e misurabilità dell'efficacia delle azioni delle associazioni del terzo settore. In tal modo, ritiene che si possa eliminare quella opacità di rapporti tra le cooperative e la politica, soprattutto di una parte della sinistra, che ha procurato indebiti vantaggi ad una porzione del mondo cooperativistico, finendo per danneggiare l'intero Terzo settore.

Pur riscontrando, nel disegno di legge delega in esame, alcuni aspetti positivi nella direzione auspicata, rileva alcune criticità.

In particolare, la delega al Governo risulta eccessivamente ampia e poco dettagliata. Inoltre, osserva che le risorse stanziate saranno certamente insufficienti, ad esempio per consentire al Ministero del lavoro di

svolgere le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo ad esso attribuite sugli enti del Terzo settore e sulle loro attività. Anche in tema di servizio civile universale, sarebbero necessari finanziamenti adeguati, per poter avviare i progetti destinati ai giovani che intendono acquisire competenze attraverso questa esperienza. Infine, critica l'applicazione solo parziale delle agevolazioni fiscali previste in favore delle *start-up* innovative.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione: audizione del Sindaco di Reggio Calabria e del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta antimeridiana del 12 maggio.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Svolge il suo intervento il sindaco del comune di Reggio Calabria, Giuseppe FALCOMATÀ, il quale preannuncia che consegnerà successivamente anche una memoria scritta.

Prendono dunque la parola il senatore Giovanni MAURO *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))*, la senatrice LO MORO *(PD)*, i senatori MAZZONI *(FI-PdL XVII)* e CALDEROLI *(LN-Aut)*, nonché la PRESIDENTE e il senatore CAMPANELLA *(Misto-ILC)* per porre quesiti, a cui risponde il sindaco FALCOMATÀ.

Intervengono quindi il senatore CRIMI *(M5S)* e la PRESIDENTE, per chiedere chiarimenti, nonché la senatrice BERNINI *(FI-PdL XVII)* e i senatori MIGLIAVACCA *(PD)*, CALDEROLI *(LN-Aut)* e MAZZONI *(FI-PdL XVII)*, per formulare quesiti, a cui risponde il sindaco FALCOMATÀ.

Svolge, successivamente, il suo intervento il presidente nazionale della Croce Rossa italiana, Francesco ROCCA.

Prendono la parola i senatori CALDEROLI *(LN-Aut)* e MAZZONI *(FI-PdL XVII)*, nonché la senatrice BERNINI *(FI-PdL XVII)* per porre quesiti, a cui risponde il presidente ROCCA.

Interviene quindi il direttore sanitario progetti assistenza migranti della Croce Rossa italiana, Alessandra DIODATI, per fornire alcuni dati in merito al quesito posto dal senatore Calderoli.

Prende infine la parola il presidente ROCCA per svolgere alcune considerazioni conclusive.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 20 maggio 2015

Plenaria

208ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(859) ***SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale***

(1357) ***FALANGA. – Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali***

(1378) ***MOSCARDELLI ed altri. – Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali***

(1484) ***STUCCHI. – Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale***

(1553) ***Nadia GINETTI. – Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali***

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti accantonati nella seduta del 13 maggio.

Il relatore CUCCA *(PD)* presenta le proposte emendative 1.1000, 3.1000 e 5.1000, pubblicate in allegato, che tengono conto degli ulteriori elementi emersi nel dibattito fin qui svoltosi.

La prima proposta emendativa è volta a sostituire interamente l'articolo 1 del testo unificato, differenziando con maggiore chiarezza la fattispecie dell'omicidio colposo commesso in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, comma 2, lettera *c)* (accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro), e 187 del codice della strada (punita con la reclusione da 8 a 12 anni), rispetto alla fattispecie di omicidio colposo in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b)* del codice della strada (tasso alcolemico superiore a 0.8 e non superiore a 1.5 grammi per litro), punita invece con la reclusione da 7 a 10 anni.

Viene inoltre prevista una circostanza aggravante, ai sensi dell'articolo 589-*ter* del codice penale nel caso in cui il conducente si dia alla fuga.

L'emendamento 3.1000 è invece finalizzato a sostituire l'articolo 3 del testo unificato con gli articoli 3 e 3-*bis*. Il primo è volto ad introdurre il delitto di lesioni personali stradali e nautiche all'articolo 590-*bis* del codice penale – in cui si opera una differenziazione di fattispecie analoga a quella effettuata nell'articolo 589-*bis* - nonché ad introdurre un'analoga fattispecie aggravante all'articolo 590-*ter* del codice penale nel caso in cui il conducente si dia alla fuga.

L'articolo 3-*bis* – recante modifiche agli articoli 224-*bis* e 359-*bis* del codice di procedura penale – è volto invece ad ammettere il prelievo coattivo di campioni biologici nei confronti del conducente che abbia posto in essere il delitto di omicidio colposo stradale o nautico di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale ovvero di lesioni personali stradali o nautiche, di cui agli articoli 590, terzo comma, e 590-*bis* del codice penale, così come introdotti ovvero modificati con gli emendamenti in questione.

Il presidente PALMA esprime apprezzamento rispetto alle proposte presentate dal relatore, mentre il senatore ORELLANA *(Misto)* ribadisce l'opportunità di intervenire in sede di coordinamento formale del testo – qualora le suddette proposte venissero approvate – in quanto alcune fattispecie riferite alla guida di natanti o di imbarcazioni o di moto d'acqua vengono sanzionate in riferimento alla violazione di norme del codice della strada e non già del codice della navigazione. Ritiene altresì opportuno introdurre una specifica fattispecie incriminatrice anche a carico del conducente che abbia posto in essere il delitto di omicidio colposo ovvero di lesioni personali colpose in conseguenza dell'utilizzo di dispositivi elettronici.

Il senatore BUCCARELLA *(M5S)*, dopo aver apprezzato le proposte di modifica del relatore, rileva l'opportunità di estendere anche ai casi di omicidio e lesioni personali in caso di ebbrezza alcolica o assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, le previsioni di cui al quinto comma dell'articolo 589-*bis* – così come proposto nell'emendamento 1.1000 – e

del settimo comma dell'articolo 590-*bis* del codice penale – così come introdotto dall'emendamento 3.1000 – secondo le quali la pena è diminuita qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole.

Dopo che il relatore CUCCA *(PD)* ha fatto presente che l'ipotesi prospettata dal senatore Buccarella trova comunque in parte copertura nel disposto di cui all'articolo 62, numero 5 del codice penale, prende la parola il senatore BATTISTA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* esprimendo perplessità sulla differenziazione delle fattispecie di omicidio stradale e nautico e di lesioni personali stradali e nautiche a seconda che lo stato di ebbrezza alcolica sia riconducibile alla violazione dell'articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada (accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) rispetto alla previsione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 186 citato (tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro).

Il senatore LUMIA *(PD)* ritiene che con le proposte formulate dal relatore si è determinata una significativa svolta nell'esame dei disegni di legge in titolo, attraverso risposte concrete alle questioni sollevate sulla prima versione del testo unificato.

Il RELATORE, raccomanda quindi l'approvazione degli emendamenti 1.1000, 1.0.2, 3.1000, 5.1000, 6.1000/22 e 6.1000; si rimette alla Commissione con riferimento agli emendamenti 6.1000/12 e 6.1000/17, mentre sull'emendamento 6.1000/14 esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato includendovi anche le lesioni gravissime.

Su tutti gli altri emendamenti e subemendamenti il parere del Relatore invece è contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione dei subemendamenti 6.1000/12 e 6.1000/17 sui quali esprime parere favorevole.

Vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 1.1, 1.13, 1.18, 1.22, 1.23, 1.25, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.37, 1.43, mentre l'emendamento 1.14 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.1000.

In sede di dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.0.2 interviene il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)*, il quale dichiara di non condividere la modifica al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale proposta dall'emendamento medesimo. Ritiene, infatti, che un simile intervento allungherebbe in modo eccessivo ed ingiustificato i tempi di prescrizione per la fattispecie delittuosa di cui al nuovo articolo 589-*bis*, tenendo conto

anche degli effetti che derivano dall'innalzamento dei livelli di pena, rispetto alla vigente previsione di cui al terzo comma dell'articolo 589 del codice penale, conseguente alla testé intervenuta approvazione dell'emendamento 1.1000.

Analoghe perplessità manifestano, in ordine all'emendamento in votazione i senatori GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))* e D'ASCOLA *(AP (NCD-UDC))*.

Il presidente PALMA *(FI-PdL XVII)* – dopo aver ricordato che dai dati forniti dal Governo in via informale emerge che l'identificazione del responsabile per i delitti di omicidio colposo, conseguente alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, assai frequentemente non è agevole – sottolinea come l'emendamento in votazione abbia natura di coordinamento e che – tenuto conto dei limiti di pena attualmente previsti dal terzo comma dell'articolo 589 del codice penale – in mancanza dell'intervento modificativo in questione i termini di prescrizione relativi al nuovo delitto previsto dall'articolo 589-*bis* risulterebbero inferiori a quelli attualmente previsti (si passerebbe da un termine di prescrizione pari attualmente a venti anni a un termine di prescrizione pari rispettivamente a dodici o dieci anni nei due diversi gruppi di ipotesi considerati dal nuovo articolo 589-*bis)*.

L'emendamento 1.0.2 viene quindi posto ai voti e approvato.

Viene poi posto ai voti ed approvato l'emendamento 3.1000, risultando conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 3.

In ordine all'emendamento 5.1000, il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* manifesta perplessità circa l'assenza di un rinvio – nella nuova riformulazione proposta per l'articolo 5 – al disposto di cui al quarto comma dell'articolo 589 del codice penale.

Il senatore D'ASCOLA *(AP (NCD-UDC))* ritiene invece corretto che l'emendamento non rinvii al quarto comma dell'articolo 589 del codice penale, in quanto la previsione contenuta nel comma predetto non configura una circostanza aggravante, ma piuttosto una previsione speciale ai fini della determinazione della pena rispetto alla disciplina generale del concorso formale di reati.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 5.1000, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 5.3.

Sui subemendamenti presentati relativamente all'emendamento 6.1000 interviene in dichiarazione di voto il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* il quale, nel raccomandare l'approvazione degli emendamenti

di cui è primo firmatario, sottolinea in particolare l'esigenza di coordinare il disposto dell'articolo 219 del codice della strada con la nuova disciplina che le proposte emendative sono volte ad introdurre in tema di revoca della patente.

Sotto un diverso profilo il senatore Caliendo ritiene del tutto ingiustificata la soluzione proposta negli emendamenti del relatore, laddove la stessa prevede sostanzialmente lo stesso tipo di pena accessoria per due fattispecie delittuose aventi differenti gravità quali sono rispettivamente quelle di cui all'articolo 589-*bis* e all'articolo 590-*bis*.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,20.

Il senatore FALANGA *(FI-PdL XVII)*, nel raccomandare l'approvazione dei subemendamenti di cui è firmatario, manifesta perplessità sulla previsione del subemendamento 6.1000/22 del relatore, in quanto ritiene anomala l'attribuzione ai prefetti della competenza ad adottare in via provvisoria il provvedimento di sospensione della validità della patente, quale provvedimento di natura cautelare rispetto a pene accessorie che potranno essere applicate con la sentenza di condanna dal giudice penale. Non gli risulta poi comprensibile sulla base di quali elementi il prefetto potrà esercitare, in concreto, tale competenza.

Il senatore ORELLANA *(Misto)* si dichiara invece sorpreso del fatto che la Commissione si accinge a votare emendamenti che intervengono anche sul codice della strada, osservando in proposito come la riforma di tale codice sia oggetto di un disegno di legge governativo di cui è in corso in questo momento l'esame parlamentare.

Il relatore CUCCA *(PD)* sottolinea come le modifiche proposte dagli emendamenti da lui presentati siano strettamente correlate con gli interventi modificativi di natura penale sostanziale e abbiano finalità di coordinamento. Più in particolare sottolinea poi come, già oggi, il prefetto adotti provvedimenti di natura cautelare in caso di violazioni del codice della strada che comportino la commissione dei delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, mentre, per quanto riguarda le previsioni relative alla nuova pena accessoria della revoca della patente per i delitti di omicidio stradale e nautico e lesioni stradali e nautiche, sottolinea come tale pena accessoria sia strutturata in modo da avere un'incidenza diversa in relazione alla diversa gravità dei reati in questione.

La Commissione, con separate votazioni, respinge i subemendamenti 6.1000/1, 6.1000/100, 6.1000/4, 6.1000/7, 6.1000/8, 6.1000/10, 6.1000/11, 6.1000/15 – sul quale il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* annuncia il proprio voto favorevole – 6.1000/16, 6.1000/18, 6.1000/20 e 6.1000/21.

I subemendamenti 6.1000/2, 6.1000/3, 6.1000/9 sono invece ritirati dai rispettivi proponenti, mentre i subemendamenti 6.1000/5, 6.1000/13 e 6.1000/19 sono dichiarati decaduti.

Il subemendamento 6.1000/6 è invece dichiarato improponibile per estraneità alla materia.

Viene poi posto ai voti ed approvato il subemendamento 6.1000/12.

Avendo il senatore GIOVANARDI *(AP (NCD-UDC))* accettato la riformulazione proposta dal relatore, il subemendamento 6.1000/14 (testo 2) così come riformulato – pubblicato in allegato – viene posto ai voti ed è approvato.

Con distinte votazioni, la Commissione approva i subemendamenti 6.1000/17 e 6.1000/22.

La Commissione approva infine l'emendamento del relatore 6.1000, come emendato.

Conseguentemente sono dichiarati preclusi gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26. 6.27, 6.28, 6.29, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8 e 6.0.9.

La Commissione, con separate votazioni, respinge altresì gli emendamenti 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 – tutti fatti propri dalla senatrice Bencini – e 6.0.4.

Gli emendamenti 6.0.10 e 7.0.1 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

La Commissione infine, con separate votazioni, respinge l'emendamento 7.0.2, fatto proprio dal senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)*, limitatamente al comma 1 lettera *a)* (essendo la parte restante dell'emendamento preclusa dall'approvazione dell'emendamento 6.1000), nonché l'emendamento 7.0.3 limitatamente alla lettera *a)* (essendo la parte restante dell'emendamento precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.1000).

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale, la Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato proposto per i disegni di legge in titolo, con le modifiche ad esso apportate, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare gli eventuali interventi di coordinamento formale che si rendessero necessari.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell'Unione europea, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (n. 166)

(Esame e rinvio)

La senatrice GINETTI *(PD)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che è finalizzato a dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, legge di delegazione europea 2013, II semestre, avente ad oggetto il recepimento, nel diritto interno, della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Scopo della suddetta decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio una decisione di confisca emessa da un'autorità giudiziaria competente in materia penale di un altro Stato membro. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della decisione medesima e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.

La decisione quadro citata declina il principio del reciproco riconoscimento nella specifica materia delle «decisioni di confisca», secondo la nozione data nel corpo della stessa decisione quadro (articolo 2 paragrafo I lettera *c)* per il quale «la decisione di confisca è una sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare taluno definitivamente di un bene.» In particolare, si rammenta che è già previsto il riconoscimento del sequestro e della confisca dagli articoli da 34 a 36 della legge 22 aprile 2005, n. 69, recante «disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri». Le norme richiamate sono contenute nel capo III della legge citata, dedicato alle «misure reali», ma riguardano come previsto dall'articolo 35 della legge medesima, «il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato».

Passando specificamente all'esame dello schema del decreto legislativo, lo stesso, costituito da 16 articoli, si compone di quattro capi: il capo I (articoli 1 e 2), dedicato alle disposizioni generali; il capo II (articoli da 3 a 9), relativo alla esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri; il capo III (articoli da 10 a 12), concernente la materia della esecuzione di decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana negli altri Stati membri; il capo IV (articoli da 13 a 17), contenente le disposizioni finali.

L'articolo 1 contiene le disposizioni di principio e le definizioni, dando attuazione, nell'ordinamento interno, alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della decisione quadro. In particolare, per «decisione di confisca» si intende un provvedimento emesso da un'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene un soggetto, inclusi i provvedimenti di confisca disposti ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 e quelli disposti ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il riferimento alla confisca cosiddetta di prevenzione risponde ad una precisa indicazione della legge di delegazione, e troverebbe – secondo quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento – piena giustificazione sul piano della normazione sovranazionale, anticipando, per questa parte, la prossima attuazione della direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, che prende in esame, specificamente, le ipotesi di cosiddetta confisca senza condanna, e cioè della confisca disposta anche nei casi di impossibilità di conclusione di un procedimento con condanna penale (articolo 4, paragrafo 2). Il comma 5 dell'articolo 7 della decisione quadro 2006/783/GAI precisa tuttavia che ciascuno Stato membro può depositare presso il segretariato generale del Consiglio europeo una dichiarazione secondo cui le sue autorità competenti non riconosceranno né eseguiranno decisioni di confisca in circostanze in cui la confisca del bene è stata ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'articolo 2, lettera *d)*, punto iv).

L'articolo 2 assegna al Ministro della giustizia la competenza a trasmettere e ricevere la decisione di confisca, il relativo certificato e la corrispondenza ufficiale ad essi relativa; il Ministro cura altresì la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 22 della decisione quadro. Si individua nella Corte di Appello, quale organo giurisdizionale competente a provvedere al riconoscimento ed alla esecuzione, il destinatario finale degli atti trasmessi o per il tramite del Ministro della giustizia o direttamente dalla competente autorità dello Stato estero di emissione.

L'articolo 3 prevede le modalità di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da altri Stati membri determinando altresì i criteri in base ai quali spetta all'Italia provvedere in merito alle richieste formulate dagli Stati membri. In particolare, si prevede che la decisione di confisca, corredata del relativo certificato, può essere trasmessa da altro Stato membro per l'esecuzione in Italia se ivi siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca, se la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione ivi disponga di beni o di un reddito qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, ovvero se la persona fisica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente in Italia o, nel caso di una persona giuridica, abbia indicato in Italia la propria sede. Viene altresì definito il perimetro del reciproco riconoscimento, consentendosi l'esecuzione delle decisioni di con-

fisca disposte per taluno dei reati specificamente elencati, sempre che nello Stato di emissione sia prevista una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, indipendentemente dalla doppia incriminazione. Al di fuori di tali ipotesi, il riconoscimento delle decisioni di confisca è consentito solamente se i fatti sono previsti come reato dalla legge italiana. In merito si osserva che il disposto del comma 2 dell'articolo 3 dello schema dà attuazione alla previsione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della decisione-quadro.

L'articolo 4 assegna alla Corte di Appello territorialmente competente la competenza a riconoscere e dare esecuzione alla richiesta proveniente da altro Stato membro.

L'articolo 5 prevede che la Corte di Appello proceda con le formalità del procedimento camerale di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Si specifica che la Corte di Appello, proprio in attuazione del modello di procedimento camerale partecipato di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, individui tra i soggetti interessati a prendervi parte anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i casi in cui oggetto della decisione di confisca sia un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale. L'eventuale decisione di riconoscimento è trasmessa al procuratore generale per l'esecuzione. In attuazione dello specifico criterio contenuto nell'articolo 9 della legge di delegazione europea, vengono dettagliatamente previste le modalità di esecuzione della decisione di confisca, variabili in ragione della natura del bene che ne costituisca oggetto.

In conformità a quanto previsto dalla decisione quadro, si stabilisce che, ove le spese di esecuzione si rivelino ingenti o eccezionali, l'autorità giudiziaria debba proporre all'autorità competente dello Stato di emissione un ragionevole riparto delle stesse.

L'articolo 6 dello schema prevede che la Corte d'Appello possa rifiutare il riconoscimento:quando il certificato non è stato trasmesso ovvero è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca;-quando emergano profili di eventuale violazione del principio generale del ne bis in idem, in ragione di altri provvedimenti di confisca emessi in sede europea, nei confronti del medesimo soggetto per i medesimi fatti;quando la decisione di confisca – al di fuori dei casi di cui al comma 2, dell'articolo 3 – riguarda fatti che per l'ordinamento interno non costituiscono reato;quando vi sono immunità o privilegi che non consentono di eseguire una decisione di confisca;quando dal certificato risulta che l'interessato non è comparso personalmente e non è stato rappresentato da un difensore o soggetto equiparato nel procedimento che si è concluso con la decisione di confisca, salvo il caso in cui dal certificato risulti che l'interessato ha ricevuto personalmente o attraverso il difensore o soggetto equiparato notizia del procedimento o ha comunque dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca;quando i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano;quando la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o

in parte sul territorio dello Stato;quando la decisione di confisca riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e per i quali non si applicano gli articoli 7 e seguenti del codice penale.

Nei predetti casi, prima di rifiutare il riconoscimento la Corte di Appello può consultare l'autorità di emissione, anche tramite la Rete giudiziaria europea o il Ministro della giustizia.

Il comma 5 dell'articolo 6 dello schema disciplina l'ipotesi in cui l'esecuzione della decisione di confisca è impossibile perché il bene da confiscare è già stato confiscato o è scomparso o distrutto, ovvero non si trova nel luogo indicato nel certificato o la sua ubicazione non sia indicata con precisione: in tale caso la Corte di Appello ne da comunicazione senza indugio allo Stato di emissione.

In ordine alla formulazione dell'articolo 6, si invita a valutare l'opportunità dell'inserimento di una previsione di chiusura, che consenta di rifiutare il riconoscimento qualora la richiesta di riconoscimento risulti contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. In proposito si segnala che tale previsione sarebbe coerente, tra l'altro, con il richiamo, contenuto nell'articolo 1 dello schema in esame, al limite dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale e in linea con le previsioni di cui all'articolo 82 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 7 prevede che la Corte di Appello, con decreto motivato adottato senza formalità, può disporre il rinvio dell'esecuzione della decisione di confisca, contestualmente imponendo le misure necessarie, secondo quanto previsto dalla legge interna, ad assicurare alla confisca, soltanto rinviata, i beni e le somme di denaro che ne costituiscono oggetto. Il rinvio può essere disposto nelle seguenti ipotesi:

a) se la decisione di confisca concerne una somma di denaro, qualora si ritenga, anche sulla base delle informazioni trasmesse dall'autorità competente dello Stato di emissione, che il valore risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

b) se è stato proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell'articolo 9 e fino alla decisione definitiva;

c) se l'esecuzione della decisione di confisca può pregiudicare un procedimento penale in corso;

d) se il bene è oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche di prevenzione.

Cessata la ragione del rinvio, la Corte di Appello adotta, senza indugio, le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di confisca.

Il comma 2 dell'articolo 7 dispone che il decreto di rinvio dell'esecuzione è comunicato senza indugio allo Stato di emissione.

L'articolo 8 prevede che contro la sentenza emessa dalla Corte di Appello gli interessati possono proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Con il ricorso non possono essere proposti motivi re-

lativi alle ragioni di merito poste a fondamento del provvedimento di confisca. Si prevede espressamente che il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

L'articolo 9 contempla l'ipotesi di riconoscimento di una pluralità di decisioni di confisca contro la stessa persona e per i medesimi beni, stabilendo per l'ipotesi di incapienza alcuni criteri di priorità di esecuzione che debbono essere valutati dalla Corte di Appello, in particolare: la gravità del reato, il luogo di commissione del medesimo e le date delle rispettive decisioni. Si prevede che della decisione adottata venga data comunicazione allo Stato di emissione.

Quanto alla disciplina della esecuzione in altri Stati membri, l'articolo 10 prevede che competente a richiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di confisca, concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, è il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale o il tribunale che ha disposto i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Il successivo articolo 11 disciplina le modalità di trasmissione della decisione di confisca e indica i criteri che debbono presiedere alla determinazione dello Stato competente per l'esecuzione. Regola generale è quella per la quale la decisione di confisca non può essere trasmessa a più di uno Stato membro, salvo che:

– vi sia fondato motivo per ritenere che i beni oggetto della decisione di confisca si trovino in più di uno Stato membro;

– la confisca del bene comporti la necessità di svolgere attività in più di uno Stato membro, ovvero vi sia il fondato motivo di ritenere che tale bene si trovi in due o più Stati membri.

Il successivo articolo 12 indica le ipotesi in cui la decisione di confisca può essere trasmessa a più di uno Stato membro, fermo restando che la trasmissione di una decisione di confisca a uno o più Stati membri non ne preclude l'esecuzione in Italia e che, nel caso di trasmissione a più Stati della decisione di confisca concernente una somma di denaro, l'importo totale risultante dalla esecuzione non può superare l'importo massimo specificato nella decisione di confisca.

L'articolo 13 prevede, per quanto non espressamente previsto, l'applicabilità residuale delle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

L'articolo 14 contiene specifiche disposizioni sulla destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano in esito alla esecuzione di decisioni di confisca emesse in altri Stati. Si prevede inoltre, in ossequio al criterio previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *v)* della legge di delegazione, che ai beni diversi dalle somme di denaro, che non possono essere venduti o trasferiti allo Stato di emissione si applica la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione e che l'Italia, quale Stato di esecuzione, non è tenuta a vendere o restituire il bene specifico

oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 15 prevede che, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di una decisione di confisca richiesta dalla competente autorità di un altro Stato membro, il Ministro della giustizia procede, senza ritardo, a richiedere allo Stato di emissione il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento per tale responsabilità, salvo che il risarcimento sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato di esecuzione.

L'articolo 16 contiene, infine, la clausola concernente i rapporti con altri accordi o intese, mentre l'articolo 17 contiene la clausola di invarianza.

Il senatore ORELLANA *(Misto)*, dopo aver sottolineato l'importanza dello schema di decreto legislativo in esame, invita a valutare l'esistenza di possibili problemi di coordinamento normativo sottesi alle disposizioni dello schema medesimo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(10-362-388-395-849-874-B) ***Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani. Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi; modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Viene quindi fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo a mercoledì 10 giugno alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PALMA comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 21 maggio, alle ore 14, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO CORRETTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 859, 1357, 1378, 1484, 1553

Art. 1.

1.1000

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Introduzione del delitto di omicidio stradale e nautico)

Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 589-*bis* - *(Omicidio stradale e nautico).* – Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c)* e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 186-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere *b)* e *c)*, e 187 del citato decreto legislativo, cagioni per colpa la morte di una persona.

Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

La stessa pena si applica:

al conducente di un veicolo a motore, che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e

comunque non inferiore a 70 Km/h o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

al conducente di un veicolo a motore, che cagioni per colpa la morte di una persona, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua;

al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale, procedendo ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua nel quale non è consentita la navigazione, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui al quarto comma, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-*ter*. *(Aggravante)*. – Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis*, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata."».

Art. 3.

3.1000
IL RELATORE

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 3.

(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali e nautiche)

L'articolo 590-*bis* del codice penale è sostituito dai seguenti:

"Art. 590-*bis*. - *(Lesioni personali stradali e nautiche)*. – Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica o di alte-

razione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 186-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere *b),* e *c),* e 187 del citato decreto legislativo, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.

Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettere *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da nove mesi a due anni.

La stessa pena si applica:

al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

al conducente di un veicolo a motore che cagioni per colpa a taluno lesioni personali, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua;

al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale, procedendo ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua nel quale non è consentita la navigazione, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Nel caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà e, nel caso di lesioni personali gravissime, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Nelle ipotesi di cui al quarto comma, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583 del codice penale. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo, terzo e quarto sono diminuite della metà.

Art. 590-*ter*. - *(Aggravante)*. – Nei casi di cui agli articoli 590, terzo comma, e 590-*bis*, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata".

Art. 3-*bis*.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di prelievo coattivo di campioni biologici)

Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 224-*bis*, al comma 1, dopo le parole: "superiore nel massimo a tre anni" sono inserite le seguenti: "per i delitti di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-*bis*, 590, terzo comma, e 590-*bis* del codice penale,";

all'articolo 359-*bis*, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis* Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-*bis*, 590, terzo comma, e 590-*bis*, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave e irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-*bis* del codice di procedura penale"».

Art. 5.

5.1000
IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

*(Introduzione dell'articolo 590-*quater *del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 590-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 590-*quater*. - Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-*ter*, 590, terzo comma, 590-*bis* e 590-*ter*, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti"».

Art. 6.

6.1000/14 (testo 2)
GIOVANARDI, ALBERTINI

All'emendamento 6.1000, capoverso «Art. 590-*quater*», *al quarto comma , dopo le parole:* «di cui all'articolo 590-*bis*» *inserire le seguenti:* «limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime».

D I F E S A (4ª)

Mercoledì 20 maggio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza del Vice Presidente
CONTI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DI ESPONENTI DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1371 CONCERNENTE L'ABROGAZIONE RUOLI DI VICE COMANDANTE DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 20 maggio 2015

Plenaria

400ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

indi del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1324) ***Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale***

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SANGALLI chiede se vi siano osservazioni rispetto alla bozza di parere illustrata ieri dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alle dichiarazioni di voto.

I senatori MANDELLI *(FI-PdL XVII)*, URAS *(Misto-SEL)* e Silvana COMAROLI *(LN-Aut)* preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, un voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere illustrata nella seduta di ieri.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1110) ***Paola PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(1410) ***BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parlamentary Committee for Space***

(1544) ***TOMASELLI ed altri. – Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(Parere alla 10ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SANGALLI chiede se il Governo abbia maturato una posizione rispetto alle osservazioni formulate dalla relatrice nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO, precisando che non è stata ancora predisposta una valutazione formale sottoscritta dal Ragioniere generale dello Stato, ritiene di fare cosa utile per i lavori della Commissione, illustrando l'orientamento maturato da parte del suo Dicastero. Quanto al rilievo riguardante l'articolo 2, comma 5, del testo, risulta preferibile riformulare la clausola di gratuità dei lavori del Comitato di supporto ivi previsto, optando per un testo più completo e conforme alla prassi. Rispetto, invece, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, segnala la necessità di una correzione testuale, tramite un riferimento all'articolo 2 anziché all'articolo 1 del decreto legislativo n. 138 del 2003, dal momento che l'errato rinvio normativo potrebbe generare equivoci anche di rilievo finanziario. Evidenzia, in seguito, l'articolo 3, comma 1, lettera *h)*, la cui formulazione esclude il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica dalla valutazione del piano triennale di attività dell'Agenzia Spaziale Italiana: occorrerebbe ripristinare il parere di tali soggetti, al fine di garantire una coerenza delle politiche dell'Agenzia con le esigenze finanziarie e organizzative. Da ultimo, osserva che il processo di riordino del personale previsto dalla medesima disposizione appare svincolato dalla normativa generale in tema di pubblico impiego, mentre occorre assicurare che i necessari processi di riassetto avvengano nel rispetto dei vincoli finanziari e programmatori fissati a livello generale.

Il presidente SANGALLI prende atto delle indicazioni rese dal rappresentante del Governo, precisando che la Commissione rimane in attesa

di una posizione formale dell'Esecutivo al fine di redigere il parere sul testo.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1261 e 1620-A) ***Elena FERRARA ed altri. – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO comunica che, in relazione ad alcune difficoltà emerse nel corso della serata di ieri nelle interlocuzioni tra Ministero di settore e Dicastero dell'economia, la relazione tecnica sul testo all'esame dell'Assemblea non è ancora disponibile, ma lo sarà nel corso della mattinata.

Il presidente AZZOLLINI, sentita la precisazione del rappresentante del Governo, preannuncia che riferirà all'Assemblea quanto appreso, che la Commissione procederà a una valutazione della relazione tecnica non appena sarà possibile.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

401ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1261 e 1620-A) ***Elena FERRARA ed altri. – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica sul testo del disegno di legge all'attenzione dell'Assemblea.

Sulla scorta dei contenuti della relazione tecnica, la relatrice ZANONI *(PD)* propone, dunque, l'espressione di un parere che tiene conto degli elementi forniti dal Governo, così articolato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 3, comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato."; che all'articolo 3, comma 3, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato."; che all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: »nell'ambito della propria autonomia« siano inserite le parole: "e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,"; che all'articolo 5, comma 2, siano sostituite le parole: "sono stanziate ulteriori risorse pari a 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016" con le seguenti parole: "sono stanziate ulteriori risorse pari a 220.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016"; che all'articolo 5, comma 3, siano sostituite le parole: "Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016" con le seguenti parole: "Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 220.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016".».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La relatrice ZANONI *(PD)* illustra, quindi, gli emendamenti relativi al medesimo disegno di legge, segnalando, per quanto di competenza, che si ritengono suscettibili di produrre maggiori oneri le proposte 4.2 e 4.205. Occorre altresì valutare la potenziale onerosità dell'emendamento 4.204. Segnala, inoltre, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO considera, d'accordo con la relatrice, onerose le proposte 4.2 e 4.205, dal momento che appaiono istituire nuove strutture ed iniziative senza adeguata copertura. Non ritiene, invece, si possa censurare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.204, stante il parere espresso sul testo.

Il presidente AZZOLLINI ritiene, quindi, che la Commissione possa limitare il parere a una semplice contrarietà sull'emendamento 4.204.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE illustra, pertanto, la seguente proposta di parere sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.2 e 4.205. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 4.204. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.».

Posta ai voti, la Commissione approva la proposta.

(1678) ***Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE***

(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario con osservazione, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il relatore SPOSETTI *(PD)*, in merito agli emendamenti sospesi relativi al disegno di legge in titolo, segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.275, 1.276, 1.278, 1.279, 1.280, 1.285, 1.288, 1.290 e 1.290 (testo 2), 1.303, 1.326, 1.327, 1.328, 1.333 (eventualmente al fine di introdurre una clausola di invarianza), 1.336, 1.330 (testo 2)/1, 1.330 (testo 2)/2, 1.330 (testo 2)/3, 1.330 (testo 2)/4, 1.330 (testo 2)/6, 1.330 (testo 2)/7, 1.330 (testo 2)/8 e 1.330 (testo 2)/9, 1.155 (testo 2), 1.131 (testo 2)/3, 1.141 (testo 3)/1 e 1.141 (testo 3)/3. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti o subemendamenti sospesi.

Informa, da ultimo, che la Commissione di merito ha trasmesso testé gli ulteriori emendamenti 1.1007, 1.1008 e 1.1009, nonché la riformulazione 1.141 (testo 4).

Il vice ministro MORANDO ritiene che sulle proposte 1.275 e 1.276 ci si potrebbe limitare ad un parere di semplice contrarietà, mentre considera finanziariamente neutri gli emendamenti 1.278, 1.279, 1.280, 1.285, 1.288, 1.290, 1.290 (testo 2) e 1.303. Quanto, invece, alle proposte 1.326, 1.327 e 1.328, osserva che esse limitano l'ambito di attività della Consip, che notoriamente è finalizzata a ridurre l'impatto economico degli acquisti pubblici. Da un lato i risparmi associati al testo non sono facilmente quantificabili, dall'altro, tuttavia, è evidente che emendamenti di segno restrittivo comportano, nel complesso, un minor risparmio. Stante la descritta situazione, la posizione del Governo è nel senso di non poter affermare un maggior onere finanziario diretto, pur sottolineando le controindicazioni illustrate.

Il PRESIDENTE, preso atto della disamina effettuata dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno esprimere un parere di semplice contrarietà, unito ad una osservazione che dia conto delle problematiche riferite.

Il vice ministro MORANDO si associa alla proposta del relatore relativa all'introduzione di una clausola di invarianza all'emendamento 1.333.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.336.

Il vice ministro MORANDO considera privi di effetti finanziari tutti i subemendamenti segnalati dal relatore, così come i testi 1.1007 e 1.1009, ulteriormente trasmessi, e le riformulazioni 1.155 (testo 2) e 1.141 (testo 4). Evidenzia, invece, una possibile fonte di oneri nel paragrafo 5-*ter* dell'emendamento 1.1008.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone, pertanto, l'approvazione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti sospesi 1.275, 1.276, 1.278, 1.279, 1.280, 1.285, 1.288, 1.290 e 1.290 (testo 2), 1.303, 1.326, 1.327, 1.328, 1.333, 1.336, 1.330 (testo 2) (e relativi subemendamenti), 1.155 (testo 2), 1.131 (testo 2) (e relativi subemendamenti), 1.141 (testo 3) (e relativi subemendamenti), e gli ulteriori 1.141 (testo 4), 1.1007, 1.1008 e 1.009, relativi al nuovo testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.1008, limitatamente al capoverso 5-*ter*. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.275, 1.276 e 1.336. Sugli emendamenti 1.326, 1.327 e 1.328 il parere di semplice contrarietà è reso con la seguente osservazione: la Commissione evidenzia che le proposte di limitazione dell'attività della Consip, pur nell'impossibilità di una quantificazione puntuale dei minori risparmi, potrebbero comportare effetti finanziari se approvati in assenza di idonea clau-

sola di invarianza. Il parere sull'emendamento 1.333 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva la proposta di parere.

(1676) ***Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 febbraio.

Il presidente AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*, in sostituzione del relatore Gualdani, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1 comporta maggiori oneri la proposta 1.0.3. Occorre altresì valutare le conseguenze finanziarie dell'emendamento 1.0.1. Non vi sono osservazioni relative a emendamenti riferiti all'articolo 2. Con riferimento alle modifiche dell'articolo 3 occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.0.3 e 3.0.3 (testo 2). Occorre valutare in relazione al testo l'emendamento 3.1. In relazione alle proposte 3.12, 3.12 (testo 2) e 3.12 (testo 3) occorre valutare l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria che indichi, secondo prassi, che dalla norma «non devono derivare» anziché «non derivano» oneri. Occorre altresì valutare le conseguenze finanziarie delle proposte 3.10, 3.0.9 e 3.0.10 e 3.100 (testo corretto). Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.100. Occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 3.0.100 (testo 2). Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.200, mentre occorre valutare il subemendamento 3.0.200/5. Non vi sono osservazioni relative a emendamenti riferiti all'articolo 4. Rispetto all'articolo 5 occorre valutare le conseguenze finanziarie della proposta 5.4. Occorre altresì acquisire la relazione tecnica sulle proposte 5.0.100, 5.0.100/1, 5.0.100/2, 5.0.100/3 e 5.0.100/5. Quanto alle proposte riferite all'articolo 6 occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 6.0.1 (con gli identici 6.0.2 e 6.0.3 e gli analoghi 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.31, 6.0.51 e 6.0.61). A proposito dell'articolo 7 occorre valutare le conseguenze finanziarie della proposta 7.0.1 (con le identiche 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.5). Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 8 comportano maggiori oneri le proposte 8.24 (con le identiche 8.25, 8.26, 8.27), 8.29 (con le identiche 8.30, 8.31, 8.32), 8.0.1 (con l'analoga 8.0.2). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 8.23 (con l'analogo 8.28). Rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 9 appare necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.5 (e l'analogo 9.0.6). Occorre altresì valutare le conseguenze finanziarie della proposta 9.0.8. Con riferimento alle

modifiche dell'articolo 10 occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 10.1 (con gli identici 10.2, 10.3 e l'analogo 10.4). Non vi sono osservazioni relative a emendamenti riferiti all'articolo 11. A proposito dell'articolo 12 occorre valutare in relazione al testo gli effetti finanziari delle proposte 12.2 e 12.6. Relativamente all'articolo 13 comporta maggiori oneri la proposta 13.1. Non vi sono osservazioni relative a emendamenti riferiti all'articolo 14. Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 15 comportano maggiori oneri le proposte 15.14 e 15.18. Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 15.1 (e gli analoghi 15.2, 15.3, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11) e 15.17. Occorre altresì valutare gli effetti finanziari delle proposte 15.0.1 (con gli identici 15.0.2 e 15.0.3), 15.0.1 (testo 2), 15.0.3 (testo 2) e 15.0.4 (con l'identico 15.0.5), 15.0.4 (testo 2) e 15.0.5 (testo 2). Per quanto riguarda l'articolo 16 occorre acquisire la relazione tecnica sulle iniziative 16.100, e sul relativo subemendamento 16.100/2 nonché sulla proposta 16.200. Occorre valutare, in relazione all'emendamento principale, le proposte 16.200/1 e 16.200/2. Non vi sono osservazioni relative a emendamenti riferiti all'articolo 17. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18 occorre valutare in relazione al testo le proposte 18.1, 18.2, e 18.3. Occorre altresì valutare le conseguenze finanziarie degli emendamenti 18.4 e 18.5. Rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 19 occorre valutare le proposte 19.0.1 (e le analoghe 19.0.2, 19.0.3 e 19.0.4), 19.0.5 e 19.0.6. Quanto alle proposte riferite all'articolo 20 comportano maggiori oneri gli emendamenti 20.1, 20.2, 20.0.1, 20.0.1 (testo 2), 20.0.2 e 20.0.2 (testo 2). Occorre valutare gli emendamenti 20.3, 20.12 (e gli analoghi 20.13 e 20.14), 20.15 (e l'analogo 20.16), 20.17, 20.21 (e gli analoghi 20.22 e 20.23) e 20.28 (con l'analogo 20.29). Con riferimento alle modifiche dell'articolo 21 comportano maggiori oneri le proposte 21.28 (limitatamente alla copertura finanziaria), 21.48 e 21.57. Occorre valutare gli emendamenti 21.10, 21.13, 21.58 e 21.0.1. Rispetto all'articolo 22 occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 22.0.1 e 22.0.2 (con gli analoghi 22.0.3, 22.0.4, 22.0.5 e 22.0.6). Occorre inoltre valutare le proposte 22.0.1 (testo 2)/3 e 22.0.1 (testo 2)/8. A proposito dell'articolo 23 comporta maggiori oneri la proposta 23.0.5. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 23.2, 23.14, 23.15, 23.0.2 (e sull'identico 23.0.3) e 23.0.4. Occorre valutare in relazione al testo la proposta 23.4. Occorre altresì valutare gli emendamenti 23.5 (e gli analoghi 23.5 –testo 2-, 23.6, 23.7 e 23.7 –testo 2-), 23.8 (e gli analoghi 23.9, 23.10 e 23.12) . 23.11, 23.0.5 (testo 2). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 24 comportano maggiori oneri le proposte 24.7, 24.8 e 24.14. Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 24.1, 24.2 (e gli analoghi 24.3 e 24.4) e 24.5 (con l'analogo 24.6). Occorre altresì valutare gli emendamenti 24.0.1 e 24.0.2. Rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 25 comportano maggiori oneri le proposte 25.15, 25.30 e 25.0.1. Occorre valutare in relazione al testo l'emendamento 25.12 (e gli analoghi 25.13 e 25.14). Occorre altresì valutare le conseguenze finanziarie delle proposte 25.26, 25.35, 25.36, 25.39 e 25.40. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti

riferiti agli articoli 26, 27 e 28. Con riferimento all'articolo 29 occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 29.1, 29.2 e 29.3. Riguardo all'articolo 30, occorre valutare le proposte 30.1, 30.2, 30.3 e 30.4. Rispetto all'articolo 31, comportano maggiori oneri gli emendamenti 31.1, 31.1 (testo 2), 31.2, 31.2 (testo 2), 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 31.10, 31.11, 31.12, 31.71, 31.0.2, 31.0.3 e 31.0.4. Segnala che deve, poi, acquisirsi la relazione tecnica sull'emendamento 31.0.1. Sul successivo articolo 32, comportano maggiori oneri le proposte 32.9, 32.13, 31.14, 32.15, 32.16 (e le analoghe 32.17 e 32.18), 32.19 e 32.20. Occorre valutare i profili finanziari delle modifiche 32.6 (e delle analoghe 32.7 e 32.8), 32.10, 32.11 e 32.12. A proposito delle modifiche all'articolo 33, occorre valutare le proposte 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.10 e 33.13. Non vi sono osservazioni su emendamenti riferiti all'articolo 34. Quanto all'articolo 35, comporta maggiori oneri l'emendamento 35.15. Deve, poi, ottenersi la relazione tecnica sulle proposte 35.7, 35.9, 35.10, 35.11, 35.12, 35.13 e 35.14. Occorre una valutazione degli emendamenti 35.4 e 35.5. Rispetto all'articolo 36, comportano maggiori oneri le proposte 36.1, 36.9 e 36.0.1. Fa presente che deve acquisirsi la relazione tecnica sugli emendamenti 36.5 e 36.6. Relativamente agli emendamenti all'articolo 37, non può prescindersi da una relazione tecnica sulla proposta 37.5. Occorre procedere ad una valutazione degli effetti delle proposte 37.1, 37.2 e 37.3. Vanno altresì valutati, all'articolo 38, gli emendamenti 38.0.4 e 38.0.10. Con riferimento all'articolo 39, comportano maggiori oneri le proposte 39.22, 39.23, 39.24 e 39.26. Va acquisita la relazione tecnica sugli emendamenti 39.1, 39.6, 39.16, 39.20, 39.21 e 39.28. Occorre valutare le proposte 39.3, 39.5, 39.10, 39.11, 39.12, 39.13, 39.14, 39.15, 39.19, 39.25, 39.30 (in relazione al testo), 39.32, 39.33, 39.35 (in relazione al testo), 39.36 (in relazione al testo), 39.37, 39.0.1, 39.0.2, 39.0.3, 39.0.4 e 39.0.5. Rispetto all'articolo 40, recano maggiori oneri gli emendamenti 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 40.10 e 40.11. Occorre disporre della relazione tecnica sulla proposta 40.0.1. Fa presente che vanno valutate le conseguenze finanziarie degli emendamenti 40.1, 40.2, 40.12, 40.13, 40.14, 40.0.2, 40.0.2 (testo 2), 40.0.3 e 40.0.4. In relazione alla proposta del relatore 40.0.400, che prevede interventi di bonifica da amianto, occorre acquisire una relazione tecnica per la corretta quantificazione degli oneri e una clausola di copertura correttamente formulata secondo quanto previsto dalla legge di contabilità. Analoga richiesta appare necessaria in ordine ai subemendamenti 40.0.400/2, 40.0.400/16, 40.0.400/17, 40.0.400/18, 40.0.400/22, e 40.0.400/32. Comporta maggiori oneri la proposta 40.0.400/31. A proposito dell'articolo 41, occorre valutare gli emendamenti 41.0.1 e 41.0.2. Con riferimento all'articolo 42, comportano maggiori oneri gli emendamenti 42.2, 42.3, 42.5, 42.6, 42.7, 42.10, 42.11 e 42.12. Occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 42.8. Occorre, invece, valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 42.9. Occorre poi valutare l'emendamento 42.200 interamente sostitutivo dell'articolo 42 mentre comportano maggiori oneri i subemendamenti 42.200/11e 42.200/10. Non vi sono osservazioni su emendamenti ri-

feriti all'articolo 43. Per quanto riguarda le proposte relative all'articolo 44, comporta maggiori oneri l'emendamento 44.4. Occorre predisporre la relazione tecnica sull'emendamento 44.5. Rileva che vanno valutati, inoltre, gli emendamenti 44.0.1, 44.0.2, 44.0.3 e 44.0.4. Occorre altresì valutare la proposta 44.0.100 nonché i subemendamenti 44.0.100/6, 44.0.100/7, 44.0.100/8, 44.0.100/9, 44.0.100/12, 44.0.100/13 e 44.0.100/14. Comportano maggiori oneri le proposte 44.0.100/1, 44.0.100/2, 44.0.100/3, 44.0.100/4, 44.0.100/10 e 44.0.100/11. Rispetto alle proposte riferite all'articolo 45, comporta maggiori oneri la proposta 45.14. Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 45.5, 45.6, 45.7, 45.7 (testo 2) e 45.8. Occorre, inoltre, valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 45.9, 45.13, 45.16, 45.0.1 e 45.0.2. Non vi sono osservazioni su emendamenti riferiti all'articolo 46. A proposito dell'articolo 47, occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 47.1, 47.2, 47.9, 47.10, 47.11 e 47.12. Occorre altresì valutare gli effetti finanziari associati alla proposta 47.3. Quanto agli emendamenti all'articolo 48, occorre valutare gli effetti finanziari relativi alle proposte 48.7, 48.8 e 48.9. Non vi sono osservazioni su emendamenti riferiti agli articoli 49 e 50. Rispetto alle proposte riferite all'articolo 51, comportano maggiori oneri gli emendamenti 51.0.1, 51.0.2 e 51.0.3. Quanto agli emendamenti all'articolo 52, occorre valutare la proposta 52.4. All'articolo 53 si valuti l'emendamento 53.3. Occorre poi valutare le proposte 53.9 (testo 2)/1, 53.9 (testo 2)/2-*bis*, 53.9 (testo 2)/6, 53.9 (testo 2)/7, 53.9 (testo 2)/8 e 53.9 (testo 2)/9. A proposito dell'articolo 54 del testo, occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 54.0.1. Comporta maggiori oneri la proposta 54.0.2. In relazione all'articolo 55 occorre altresì l'acquisizione della relazione tecnica sulle proposte 55.0.2 e 55.0.3, mentre necessita una valutazione sulle conseguenze finanziarie degli emendamenti 55.4 (e gli analoghi 55.5 e 55.6), 55.0.1, 55.0.4 e 55.0.5. Circa le proposte riferite all'articolo 56, comporta maggiori oneri l'emendamento 56.0.11. Occorre invece acquisire la relazione tecnica sulle proposte 56.0.2 e 56.0.3. Occorre valutare poi gli emendamenti 56.0.1 e 56.0.8. Circa le modifiche all'articolo 57, comporta maggiori oneri l'emendamento 57.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti trasmessi.

Il vice ministro MORANDO ritiene onerose le proposte 1.0.3 e 1.0.1, così come le successive 3.0.3 e 3.0.3 (testo 2). Ritiene, invece, necessario un supplemento di riflessione per l'espressione di un parere sull'emendamento 3.1.

Il PRESIDENTE propone quindi che il parere sulla proposta 3.1 rimanga sospeso.

Il rappresentante del GOVERNO si associa alla valutazione del relatore sul perfezionamento della clausola di neutralità finanziaria apposta agli emendamenti 3.12, 3.12 (testo 2) e 3.12 (testo 3), mentre ritiene non assentibili le proposte 3.10, 3.0.9 e 3.0.10 in assenza di adeguata re-

lazione tecnica. Evidenzia che l'emendamento 3.100 (testo corretto) impegna risorse allo stato non disponibili.

Il PRESIDENTE nota come l'emendamento 3.100 (testo corretto) faccia riferimento all'annualità 2015 e ritiene, pertanto, possibile prescrivere uno spostamento del contributo ivi previsto al successivo anno 2016.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sulla copertura degli emendamenti 3.0.100 e 3.0.100 (testo 2), evidenziando, anche in linea generale, i rischi associati all'utilizzo di fondi volti a fronteggiare calamità naturali per altri scopi. Evidenzia, in seguito, a proposito dell'emendamento 3.0.200, come lo stesso miri ad attuare una riorganizzazione dell'Enea, che il Governo considera senz'altro opportuna, ma ritiene inevitabile un parere contrario, in quanto l'attuale testo non chiarisce che la riorganizzazione del personale non può portare ad un incremento dell'onere finanziario complessivo per le risorse umane. Analogamente, esprime parere contrario sul subemendamento 3.0.200/5.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito intercorso, propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.3, 1.0.1, 3.0.3, 3.0.3 (testo 2), 3.10, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.100, 3.0.100 (testo 2), 3.0.200 e sul subemendamento 3.0.200/5. Il parere sulle proposte 3.12, 3.12 (testo 2) e 3.12 (testo 3) è non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le parole «non derivano» siano sostituite dalle seguenti: «non devono derivare». Il parere di nulla osta sulla proposta 3.100 (testo corretto) è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, a sostituire, nella norma di copertura, le parole: «per il 2015» con le seguenti: «per il 2016». Il parere è di nulla osta su tutte le restanti proposte riferite agli articoli da 1 a 4, ad eccezione dell'emendamento 3.1, sul quale il parere rimane sospeso. Rimane, altresì, sospeso il parere su tutti gli emendamenti riferiti dall'articolo 5 al termine.«.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)*, anche alla luce delle considerazioni polemiche formulate di recente nei dibattiti d'Aula relative ai pareri resi dalla Commissione bilancio, ovvero all'obbligo di sottoporre alla stessa tutti i testi e gli emendamenti, considera urgente lo svolgimento di un dibattito metodologico all'interno della Commissione, volto a chia-

rire anche ai senatori di altre commissioni le difficoltà ed i carichi di lavoro cui è sottoposta la Commissione bilancio, al fine di prevenire critiche strumentali e malintesi.

Il PRESIDENTE ricorda che la discussione invocata dalla senatrice Comaroli rientra tra le attività già programmate, caratterizzate dall'essere ulteriori rispetto alle ordinarie attribuzioni legislative, ed iniziate con le audizioni sul tema delle sentenze recenti della Corte Costituzionale e con la risoluzione sul piano *Juncker*.

Con l'occasione ringrazia il senatore Del Barba, il quale, intervenendo recentemente dinanzi all'Assemblea, ha ben chiarito la continua pressione cui è sottoposta la Commissione, anche sotto forma di solleciti dei pareri o di continui invii di riformulazioni.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)* sollecita l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1148, recante misure in materie di reddito di cittadinanza, già incardinato presso la Commissione competente nel merito.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta della senatrice Bulgarelli, assicurando che si istruirà il provvedimento con la dovuta attenzione, non appena sarà segnalata l'intenzione da parte della Commissione competente di procedere con il relativo esame.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 20 maggio 2015

Plenaria

217ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giuseppe Zambon, consigliere nazionale dell'Istituto nazionale tributaristi e il dottor Costantino Bianchi, consigliere nazionale dello stesso Istituto; il professor Vincenzo Visco, presidente dell'Associazione Nuova Economia Nuova Società e il dottor Francesco Greco.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale tributaristi (INT), dell'Associazione Nuova Economia Nuova Società (NENS) e del dottor Francesco Greco

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta notturna di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'odierna audizione.

Dopo un intervento introduttivo del dottor BIANCHI ha la parola il dottor ZAMBON, il quale richiama in primo luogo l'esigenza di un'attenzione specifica a idonei criteri di tecnica legislativa ai fini del miglioramento degli schemi di decreto legislativo all'esame della Commissione. Prosegue manifestando un giudizio complessivamente favorevole sull'atto del Governo n. 161, pur risultando opportuna una riformulazione tesa a conferire maggiore certezza alla condotta dell'amministrazione in applicazione delle disposizioni sull'interpello, mentre appare necessario esplicitare le previste deroghe ai principi dello Statuto del contribuente.

Quanto all'atto del Governo n. 162, in materia di fatturazione elettronica, rileva l'opportunità di prevedere incentivi a favore degli aderenti al sistema delineato nel medesimo schema di decreto, nel presupposto della prevedibile sussistenza di operazioni che non saranno oggetto di fatturazione elettronica. Dopo aver richiamato l'importanza della conservazione sostitutiva della documentazione elettronica a cura dell'Agenzia delle entrate rileva la necessità di prevedere idonei percorsi di formazione informatica. Riguardo allo schema n. 163, concernente la materia dell'abuso del diritto, conviene circa l'opportunità di una norma di carattere generale, pur esprimendo riserve in ordine alla possibilità che l'esclusione dall'ambito penale possa risultare favorevole rispetto a schemi elusivi di natura sostanzialmente fraudolenta. Ulteriori riserve riguardano il rischio di eccesso di delega in riferimento alla previsione di un campo applicativo esteso a soggetti diversi dalle aziende, nonché la formulazione dell'articolo 10-*bis*, di cui è proposto l'inserimento nella legge n. 212 del 2000, relativamente al riferimento alle ragioni extrafiscali. Si sofferma successivamente sulle disposizioni concernenti il raddoppio dei termini di prescrizione per l'accertamento, rilevando la necessità di certezza nei casi di segnalazioni provenienti da soggetti terzi, nonché riguardo agli elementi desunti dalla conservazione della contabilità per il periodo prolungato dal raddoppio dei termini, mentre sarebbe stato preferibile specificare la non applicabilità ai fini dell'accertamento IRAP. Conclude richiamando l'attenzione circa la norma transitoria, sulla distinzione tra gli atti di controllo, menzionati dalla legge delega in riferimento agli effetti delle relative notifiche e gli atti impositivi di cui allo schema di decreto legislativo.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia i rappresentanti dell'Istituto Nazionale Tributaristi e introduce l'audizione dell'Associazione Nuova Economia Nuova Società.

Ha quindi la parola il professor VISCO, il quale dà conto dell'evoluzione del sistema fiscale italiano in rapporto alle possibilità offerte dai mezzi informatici, nonché dei relativi vantaggi, facendo in particolare riferimento all'introduzione del fisco telematico nel 1999 e della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione nel 2008. In riferimento allo schema di decreto legislativo n. 162 rileva la sussistenza di carenze e la scarsa coerenza, che si concreta nella sovrapposizione di nuove procedure a quelle attualmente previste. In particolare, osserva come la

trasmissione telematica delle informazioni fiscalmente rilevanti consista in un mero mutamento di modalità per l'adempimento degli obblighi esistenti, quando sarebbe sufficiente fornire gratuitamente ai contribuenti un'applicazione informatica con la quale trasmettere i dati rilevanti ai fini IVA, consentendo di eliminare i registri IVA e di accelerare i rimborsi. Inoltre, l'obbligata e generalizzata trasmissione telematica dei dati rilevanti risulterebbe efficace nell'ambito del contrasto all'evasione dell'IVA e delle imposte dirette, consentendo un recupero di gettito stimato intorno ai 40 miliardi di euro. Si sofferma quindi sulla necessità di prevedere meccanismi atti a prevenire abusi realizzabili per mezzo del sistema di trasmissione telematica.

Per quanto riguarda la materia di cui all'atto del Governo n. 163 rileva il rischio di un indebolimento dell'azione di contrasto delle condotte maggiormente sofisticate, anche tenuto conto della esclusione dell'abuso del diritto dall'ambito penale, contrastante con gli orientamenti della più recente giurisprudenza di legittimità. L'esclusione dall'ambito penale determinerebbe inoltre la cessazione dell'esecuzione degli effetti di sentenze di condanna. Il ricorso alle sanzioni amministrative dovrebbe peraltro essere integrato dalla previsione, nei confronti della fattispecie di abuso del diritto, dell'irrogazione della sanzione prevista per l'infedele dichiarazione. Prosegue esprimendo riserve sulle disposizioni proposte in materia di raddoppio dei termini per l'accertamento, atte a vanificare la portata della disciplina introdotta nel 2006, in quanto il termine per l'accertamento tributario verrebbe sostanzialmente a coincidere con quello ordinario. Inoltre, non è prevista una idonea disciplina del regime delle segnalazioni penali provenienti da soggetti diversi dall'amministrazione finanziaria.

La senatrice BELLOT *(Misto-FAL)* pone un quesito circa l'efficacia dei provvedimenti menzionati ai fini del contrasto all'evasione IVA.

La senatrice GUERRA *(PD)* rileva l'onerosità dell'adeguamento al sistema di fatturazione elettronica nel caso dei soggetti di minori dimensioni e chiede ragguagli circa il rischio di effetti complessivamente negativi delle disposizioni recate dall'atto del Governo n. 162. Chiede inoltre una valutazione circa l'idoneità della norma concernente l'abuso del diritto a prevenire il verificarsi di operazioni complesse sostanzialmente fraudolente.

Il senatore VACCIANO *(Misto)* domanda ragguagli circa la stima concernente il possibile recupero di gettito, nonché relativamente all'onerosità dei sistemi di contabilità elettronica introdotti dall'atto del Governo n. 162. Pone poi un quesito riguardante l'opportunità di restringere al massimo l'ambito dell'abuso del diritto, così da consentire una più estesa applicazione delle sanzioni penali.

La senatrice RICCHIUTI *(PD)* pone un quesito riguardo alla possibile diminuzione del gettito in conseguenza dell'introduzione delle citate disposizioni in materia di abuso del diritto e di raddoppio dei termini di accertamento. Prosegue chiedendo una valutazione sugli effetti della depenalizzazione di schemi elusivi configurabili come frode fiscale.

Il professor VISCO ritiene che l'adesione al sistema di fatturazione elettronica non debba essere reso obbligatorio, anche in considerazione degli oneri che graverebbero sulle micro e piccole imprese, mentre appare prioritario assicurare la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni. Ribadisce peraltro l'utilità dei sistemi telematici allo scopo di sgravare le imprese stesse dagli obblighi di tenuta della documentazione rilevante e per accelerare i rimborsi. Dopo aver rimarcato come le previsioni di cui all'atto del Governo n. 162 rischi di comportare ulteriori impegni a carico dell'amministrazione finanziaria, si sofferma sul modello adottato per la stima degli effetti sul gettito del recupero di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, confortato dai dati riguardanti la recente esperienza del sistema tributario portoghese. Dopo aver richiamato l'attenzione sugli effetti della riforma in materia di abuso del diritto sui procedimenti in corso, rileva la presumibile continua evoluzione delle condotte elusive, le quali rischiano di essere incoraggiate dall'assenza di deterrenza penale, posto che le sanzioni amministrative sono destinate a gravare su soggetti societari, piuttosto che sulle persone fisiche responsabili di tali condotte.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia il professor Visco e introduce l'audizione del dottor Greco.

Il dottor GRECO si sofferma sul contenuto dell'atto del Governo n. 163, con particolare riferimento al nuovo regime del raddoppio dei termini, ritenendo che il regime transitorio previsto dall'articolo 2, comma 3, nel fare salvi gli effetti degli atti impositivi già notificati, rispetto alla disciplina di delega che si riferiva agli atti di controllo, potrebbe avere come effetto l'abbandono dei procedimenti avviati sulla scorta di tali atti, con conseguenza, a suo giudizio non marginali, anche dal punto di vista dell'imponibile accertato e quindi di risorse incamerabili dall'erario. A suo parere, la differenza terminologica tra la legge delega e lo schema di decreto legislativo pone problemi in quanto la volontà del legislatore delegante appariva sostanzialmente su una linea diversa. Per tali ragioni, attribuisce alla norma transitoria in commento un carattere di sanatoria, qualificabile come un condono, oltretutto non oneroso.

Per quanto riguarda invece la disciplina dell'abuso del diritto, l'oratore ritiene essenziale non confondere l'obiettivo, pienamente condivisibile, di assicurare la certezza del diritto con la impunità. Secondo la sua esperienza operativa, le disposizioni in commento debbono essere raffrontate alle diverse modalità in cui si esplica la pianificazione fiscale: ad una pianificazione di tipo occasionale per operazioni economiche contingenti, si affianca, infatti, una pianificazione aggressiva che, attraverso la

realizzazione di schemi astratti predisposti in maniera sistematica e programmatica anche con strumenti complessi e raffinati, diviene essa stessa un elemento rilevante del conto economico delle imprese. Rispetto a tale seconda fattispecie occorre orientare la legislazione per un contrasto più efficace, avendo attenzione alla circostanza che il nuovo regime renderebbe gli amministratori societari non perseguibili per legge.

Rispetto alle specifiche previsioni dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo n. 163, sottolinea la necessità di superare alcune formulazioni normative, la cui genericità non aiuta ad ottenere il risultato di assicurare la certezza normativa; a titolo di esempio, ritiene che la formulazione del comma 3 dell'articolo 10-*bis* nel prevedere che le operazioni non abusive siano quelle giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali contenga elementi non facilmente identificabili. In termini generali, peraltro, la valutazione della disciplina dell'abuso del diritto non è facilitata dall'assenza di prospettive circa la ridefinizione dell'apparato sanzionatorio di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, mancando quindi al momento un criterio di comparazione e valutazione complessiva a suo parere essenziale.

Si sofferma poi con ulteriore accenti critici sulle disposizioni recate dai commi 12 e 13 del citato articolo 10-*bis*. Più in generale, ritiene condivisibile l'obiettivo di superare le incertezze che gravano sulle decisioni di impresa con particolare riferimento a una corretta pianificazione fiscale, ma sostiene che il testo sottoposto al parere parlamentare, pur pienamente condivisibile per quanto riguarda la procedimentalizzazione e le garanzie del contribuente, presenta degli aspetti non ancora chiari e meritevoli di ulteriori approfondimenti.

La senatrice RICCHIUTI *(PD)* chiede di approfondire la valutazione circa gli effetti di gettito connessi alla nuova disciplina del raddoppio dei termini e alla norma transitoria; per quanto riguarda l'abuso del diritto, invece, ritiene insufficiente la previsione del comma 2 di due indici di mancanza di sostanza economica delle operazioni, ritenendo preferibile una maggiore analiticità della norma.

La senatrice GUERRA *(PD)*, preso atto delle valutazioni dell'audito, sollecita il suggerimento circa puntuali modifiche della norma in grado di superare le criticità più rilevanti.

Il dottor GRECO sottolinea la sua preferenza per uno schema alternativo in materia di abuso del diritto, fondato su un'autodichiarazione preventiva del contribuente circa il contesto e le modalità dell'operazione posta in essere, cui collegare una espressa esimente rispetto alla sanzione penale. Tale schema tiene conto della oggettiva difficoltà di normare fattispecie e comportamenti mutevoli e complessi che, non a caso sono stati focalizzati attraverso l'attività giurisprudenziale.

Per quanto riguarda il raddoppio dei termini, non vi è dubbio che la non salvezza degli effetti degli atti di controllo, come previsto dalla legge

delega (potendosi qualificare come tali ad esempio i processi di constatazione) rende inutilizzabili tali atti per completare procedimenti penali. D'altro canto, rileva il disallineamento tra i termini di decadenza per gli accertamenti fiscali e quelli di prescrizione per i reati tributari.

Dopo aver citato alcuni casi di procedimenti per abuso di diritto, riprende conclusivamente le valutazioni circa la genericità delle disposizioni volte ad identificare le operazioni prive di sostanza economica.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara chiusa la procedura informativa in titolo. Avverte inoltre che la documentazione acquisita sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 20 maggio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 178

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,25

SEGUITO DELL'AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO SUI NUOVI CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LO SPETTACOLO DAL VIVO A VALERE SUL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO (FUS)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 179

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

184ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA, risponde all'interrogazione n. 3-01757 della senatrice Montevecchi sulla salvaguardia dell'abbazia di San Salvatore a Settimo.

In via preliminare osserva che l'immobile in parola è vincolato con decreto ministeriale del 21 agosto del 1995 ai sensi della legge 1089 del 1939, mentre l'area adiacente è solo in parte vincolata con vincolo cosiddetto «indiretto», in base al decreto ministeriale dell'ottobre del 1998. Peraltro il bene immobile è di proprietà ecclesiastica per circa un terzo e di proprietà privata per circa due terzi.

Ricorda poi che la risoluzione approvata da codesta Commissione il 16 aprile 2014 dopo un approfondito dibattito, impegnava specificamente il Governo a: «convocare entro due mesi tutte le istituzioni pubbliche rappresentative del territorio e le organizzazioni della società civile e locale [...] per approfondire e sviluppare la bozza di progetto inerente l'acquisizione della parte della Badia ancora di proprietà privata e, conseguentemente, provvedere e procedere alle opere finalizzate a restauro, valorizzazione, destinazione e gestione unitaria del complesso, garantendo in ogni caso la fruibilità pubblica del bene.»

In attuazione di tale impegno, il 30 giugno scorso, presso l'allora Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, è stato convocato un tavolo tecnico fra tutti i soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati alle sorti dell'abbazia. In tale sede, si è ipotizzato un percorso volto all'ampliamento dei soggetti facenti parte della fondazione, ai fini dell'acquisizione delle parti del compendio ancora in mano privata, oltre all'elaborazione di un piano per la futura gestione ed auto-sostentamento del progetto di gestione. In tale sede, ricorda di avere evidenziato che, purtroppo, i fondi a disposizione del Ministero negli ultimi anni sono

stati ulteriormente ridotti e, in conseguenza, destinati esclusivamente agli indispensabili interventi di restauro e conservazione dei beni già di proprietà statale e non anche all'acquisizione di altri beni, ancorché di inestimabile pregio come l'Abbazia di San Salvatore.

Nell'ambito della riunione del suddetto tavolo tecnico, è stata, poi, prospettata l'iniziativa di adibire l'uso della foresteria in favore degli allievi della vicina Scuola della Magistratura, con sede a Castelpulci nel Comune di Scandicci, e mantenere invece alcuni locali e spazi dell'abbazia a diverse attività culturali, ritagliando a tale scopo idonei spazi all'interno del medesimo complesso.

Si è dunque condivisa la destinazione di una parte del complesso monumentale ad usi che possano consentire di allargarne la fruizione alla cittadinanza, con attività culturali che rispettino l'originaria vocazione del luogo.

Il successivo 3 ottobre, la Direzione regionale ha inviato ai partecipanti al tavolo la documentazione richiesta e, il 15 ottobre, si è chiesto a tutti i partecipanti al tavolo interistituzionale la loro attiva collaborazione ai fini di una successiva convocazione del tavolo che fosse operativamente utile.

Ad oggi, purtroppo tale richiesta non ha ricevuto alcun sostanziale riscontro concreto.

Si impegna comunque, in ottemperanza all'impegno assegnato dal Parlamento al Ministero, a sollecitare nuovamente i soggetti interessati, affinché si possano creare le condizioni per convocare utilmente il tavolo interistituzionale.

Altresì, conferma che gli uffici di questo Ministero presenti sul territorio, ed in particolare la Soprintendenza belle arti e paesaggio delle province di Firenze, Pistoia e Prato, continuano a svolgere con attenzione i propri compiti istituzionali, per quanto di competenza, al fine di perseguire la tutela del bene culturale, garantendone la conservazione e la valorizzazione.

Infine esprime, quanto all'ultimo quesito degli onorevoli senatori interroganti, piena condivisione circa l'obiettivo di «destinare una parte del complesso monumentale ad usi che possano non solo diversificare le attività, ma che consentano altresì di allargare la fruizione dell'intero complesso alla cittadinanza tutta, con attività culturali nel rispetto dell'originaria vocazione», beninteso in un quadro di sostenibilità finanziaria sicura.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* osserva, in via preliminare, che l'interrogazione in esame succede a una lunga serie di interlocuzioni intercorse in passato, dalle quali era emerso come il rallentamento del processo di recupero dell'abbazia fosse imputabile alla riforma organizzativa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con conseguente paralisi decisionale degli organi competenti.

Tuttavia, dal momento che tale processo continua a rimanere bloccato, sarebbe opportuno avviare una riflessione sul grado di efficienza della riforma dell'assetto organizzativo del Dicastero.

Esprime, altresì, perplessità circa il fatto che, nella risposta fornita dal Governo, la responsabilità dello stallo sia interamente addebitata agli altri soggetti partecipanti al tavolo interistituzionale, in quanto ciò significa, da parte del Ministero, abdicare al proprio ruolo di parte attiva del processo di recupero dell'abbazia.

Si dichiara, quindi, non soddisfatta della risposta, auspicando che il tavolo interistituzionale riparta in tempi rapidi e che le iniziative del Ministero si adeguino agli orientamenti espressi da questa Commissione con l'approvazione della risoluzione sull'affare assegnato concernente la situazione dell'Abbazia di San Salvatore a Settimo, in riva d'Arno (Scandicci) (*Doc.* XXIV, n. 28) evitando di farsi scavalcare da improvvide iniziative del sindaco del comune di Scandicci.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA interviene incidentalmente per precisare che il rallentamento del processo di recupero risulta senz'altro imputabile al combinato disposto dell'indifferenza di alcune istituzioni e del percorso di riorganizzazione della struttura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; altresì, ribadisce che l'Abbazia non è di proprietà dello Stato, appartenendo, invece, in parte all'autorità ecclesiastica e in parte a soggetti privati.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 20 maggio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 82

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DELL'ORDINE DEL GIORNALISTI NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1880 E CONNESSI (RIFORMA DELLA RAI)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 83

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16,10

AUDIZIONI INFORMALI DELL'USIGRAI, DELLA FNSI E DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1880 E CONNESSI (RIFORMA DELLA RAI)

Plenaria

151ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente MATTEOLI comunica che nel corso delle audizioni informali svolte in data odierna, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1880 e connessi (riforma della Rai), in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1678) ***Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente MATTEOLI avverte che è stato presentato l'ulteriore emendamento 1.1009 dei relatori (pubblicato in allegato).

In relazione ad alcune richieste pervenute alla Presidenza, annuncia che il termine per i subemendamenti agli emendamenti dei relatori 1.1007, 1.1008 (pubblicato in allegato alla seduta notturna di ieri) e 1.1009 è fissato per domani, giovedì 21 maggio 2015, alle ore 12.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE ricorda poi che, nella seduta precedente, la Commissione ha esaminato gli emendamenti fino alla proposta 1.252 inclusa.

Cede quindi la parola ai relatori e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti.

Il relatore Stefano ESPOSITO *(PD)* esprime parere favorevole sull'emendamento 1.253, parere contrario sulle proposte 1.254 e 1.255, e parere favorevole sulla proposta 1.256. Invita quindi al ritiro della proposta 1.257 e propone di accantonare gli emendamenti 1.258, 1.259 e 1.260. Infine si esprime in senso favorevole sulle proposte 1.261 (identico a 1.262 e 1.263).

Il vice ministro NENCINI si esprime in senso conforme al relatore.

Posto in votazione, l'emendamento 1.253 è approvato.

Il senatore FILIPPI *(PD)* fa suo e ritira l'emendamento 1.254.

Il senatore MARGIOTTA *(Misto)* ritira le proposte 1.255 e 1.257.

Il senatore RANUCCI *(PD)* fa suo l'emendamento 1.256, che viene quindi votato e approvato.

La Commissione dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 1.258, 1.259 (identico a 1.260).

Essendo stati dichiarati decaduti gli emendamenti 1.261 e 1.262 per assenza dei proponenti, viene posto in votazione l'emendamento 1.263, che risulta approvato.

Il relatore Stefano ESPOSITO *(PD)* formula parere contrario sull'emendamento 1.264, mentre chiede l'accantonamento della proposta 1.265, invitando il proponente a riformularla in maniera più sintetica e quindi più adeguata al contenuto del disegno di legge delega.

Esprime quindi indicazione contraria sugli emendamenti 1.266, 1.267 e 1.268, mentre chiede l'accantonamento delle proposte 1.269 e 1.270.

Formula quindi parere contrario sugli emendamenti 1.271 (identico a 1.272, 1.273 e 1.274), 1.275 e 1.276. Si pronuncia invece in senso favorevole sulle proposte 1.277 e 1.278, in senso negativo sugli emendamenti 1.279, 1.280 e 1.281, nonché in senso favorevole sulla proposta 1.1005.

Il vice ministro NENCINI si esprime in senso conforme al relatore.

Dopo che l'emendamento 1.264 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, viene accantonato l'emendamento 1.265.

Il senatore MARGIOTTA *(Misto)* ritira l'emendamento 1.266.

Dopo un intervento in dichiarazione di voto del senatore SCIBONA *(M5S)* sull'emendamento 1.268, posti separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 1.267 e 1.268.

Sono quindi accantonate le proposte 1.269 e 1.270.

Il PRESIDENTE ricorda che su numerosi emendamenti che intervengono sull'articolo 1, comma 1, lettera *aa)*, del testo deve ancora esprimere il prescritto parere la Commissione Bilancio. Ritiene pertanto opportuno accantonare tutte le suddette proposte.

Conseguentemente, sono accantonati gli emendamenti 1.271, 1.272 (fatto proprio dal senatore Zeller), 1.273, 1.274, 1.275, 1.276, 1.277, 1.278, 1.279, 1.280, 1.281 e 1.1005.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata alle ore 20, è anticipata alle ore 19, ovvero al termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

ULTERIORE EMENDAMENTO AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1678

Art. 1.

1.1009
I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera dd)*, inserire le seguenti:*

«*dd-bis)* avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali in conformità alla nuova disciplina generale delle concessioni;

dd-ter) previsione di una particolare disciplina transitoria per le concessioni che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto dei principi dell'evidenza pubblica;».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 20 maggio 2015

Plenaria

120ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-01344 sulla tutela del *Made in Italy* agroalimentare, con particolare riferimento alla produzione del prosciutto.

Rileva in premessa che la trasparenza dell'informazione ai consumatori attraverso l'indicazione dell'origine degli alimenti è da sempre tra gli obiettivi perseguiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come dimostrato dal fatto che la posizione italiana, concordata con il Ministero della salute, ha prodotto notevoli miglioramenti in sede di discussione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337 del 13 dicembre 2013 che fissa le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1169 del 2011 relativamente all'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate (preconfezionate) di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.

Per quanto concerne nello specifico la richiesta dell'interrogante, precisa che per le tecniche di produzione dei prodotti DOP e IGP sono definite specificamente dai relativi disciplinari a garanzia della tradizionalità

dei processi e, nel caso dei prodotti DOP, dell'origine e la provenienza determinata delle materie prime.

Con riguardo al decreto citato nell'interrogazione, attualmente in fase di approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, non ritiene che lo stesso possa interferire o minare la qualità delle storiche produzioni italiane di qualità, soprattutto alla luce delle osservazioni e dell'attività svolta di concerto tra Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Lo schema di modifica del decreto, infatti, contiene novità importanti per il settore, che in parte rispondono proprio alle preoccupazioni dell'interrogante.

Nella nuova versione si definisce con esattezza che le diciture «prosciutto», «prosciutto cotto» e «salame» possono essere attribuite esclusivamente a carne suina. Per la prima volta viene definita e tutelata la dicitura «culatello» che non potrà così più essere utilizzata per prodotti con caratteristiche produttive diverse che richiamino la notorietà.

Riguardo all'aumento dell'acqua impiegata durante la lavorazione previsto dal decreto in parola, precisa che il parametro dell'acqua si riferisce a un valore fisico relativo alla cosiddetta «acqua libera» delle carni, proporzionale alla quantità di grasso e non di carne. Tale modifica si coordina meglio con le correnti linee genetiche usate negli allevamenti italiani.

Fa presente che gli additivi e gli aromi sono invece strettamente regolamentati da nome europee cui non si può derogare. Allo stesso tempo, riguardo alle cosce congelate ai sensi del Regolamento europeo n. 1169 del 2011 sull'etichettatura, la proposta italiana è stata quella di prevedere l'obbligo di applicare al prodotto finale le prescrizioni di cui all'articolo 10 e agli Allegati III e VI del citato Regolamento, circa le modalità di utilizzo e di informazioni da rendere al consumatore quando si utilizzano prodotti congelati. Inoltre, si è specificato chiaramente che il prodotto intero con osso sottoposto a congelamento non è commerciabile con la denominazione prosciutto crudo stagionato o con termini similari. Infatti, per coscia di suino, si intende l'arto posteriore del suino sezionato trasversalmente dalla rimanente parte della carcassa, non anteriormente alla fine dell'osso iliaco.

Il senatore RUVOLO *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF))* si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, sottolineando tuttavia il lasso di tempo intercorso dalla presentazione dell'interrogazione.

La presidente PIGNEDOLI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di

limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio (n. COM (2015) 177 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))* riferisce preliminarmente che la proposta di regolamento europeo in esame modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, al fine di introdurre nuove disposizioni, che consentano agli Stati membri di limitare o vietare, nel loro territorio, l'uso di alimenti o mangimi geneticamente modificati, mutuando le possibilità di restrizione già contemplate dalla direttiva (UE) 2015/412 per quanto riguarda la coltivazione di organismi geneticamente modificati.

Specifica che il quadro giuridico vigente in tema di autorizzazione, tracciabilità ed etichettatura degli organismi geneticamente modificati (OGM) è rappresentato dal summenzionato regolamento (CE) n. 1829/2003, per quanto concerne gli alimenti, gli ingredienti alimentari ed i mangimi (contenenti, costituiti o prodotti a partire da OGM), e dalla direttiva 2001/18/CE, per quanto concerne gli OGM impiegati, in particolare, nella coltivazione e non di alimenti e mangimi.

Evidenzia che la proposta di regolamento in oggetto prevede l'estensione agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati della soluzione adottata nella direttiva (UE) 2015/412 con riferimento alla coltivazione di OGM, soluzione che ha introdotto alcuni criteri in base ai quali gli Stati membri possono limitare o vietare la coltivazione di OGM – autorizzati dall'Unione europea – sul loro territorio, per fondati motivi diversi dal rischio per la salute e per l'ambiente, criteri questi affidati alla valutazione dell'EFSA.

Più in particolare, in base alla proposta di regolamento, gli Stati membri hanno la facoltà di limitare o vietare l'uso, sul loro territorio, di alimenti o mangimi geneticamente modificati – autorizzati dall'Unione europea – qualora tali misure siano proporzionali, non discriminatorie, «motivate e basate su fattori imperativi conformi al diritto dell'Unione», e sempre che tali fattori non contrastino con la valutazione del rischio effettuata a livello europeo.

Lo Stato membro, qualora intenda adottare le misure in oggetto, deve trasmettere alla Commissione europea il relativo progetto, inclusivo di giustificazione (esso può essere presentato anche prima che si sia conclusa la procedura europea di autorizzazione dell'OGM). La Commissione comunica agli altri Stati membri il suddetto progetto. Nei tre mesi successivi alla data di presentazione del progetto, lo Stato membro interessato si astiene dall'adottare ed attuare le misure stesse, mentre la Commissione e gli altri Stati membri possono formulare le osservazioni che ritengano opportune.

Le misure adottate devono contemplare un periodo di tempo ragionevole, durante il quale si possano esaurire le scorte esistenti dei relativi prodotti (che potevano essere lecitamente impiegati in precedenza) senza co-

munque pregiudicare l'uso, nello Stato membro interessato, di alimenti e mangimi contenenti una percentuale accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato.

Fa notare che la proposta di regolamento in esame – secondo la relazione ad essa allegata – è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto amplia le fattispecie in base alle quali gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare l'uso di OGM, ferma restando la procedura europea di autorizzazione secondo quanto sopra delineato.

La suddetta relazione osserva, inoltre, che la proposta di regolamento è conforme al principio di proporzionalità, principio al quale, come detto, devono essere improntate le misure restrittive dello Stato membro, in quanto si limita per contenuto e forma a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

Evidenzia quindi l'esigenza di svolgere audizioni sull'atto comunitario in titolo, al fine di disporre di un quadro informativo esaustivo su tale delicata materia.

Il senatore GAETTI *(M5S)* condivide l'opportunità di svolgere audizioni.

Nel merito della proposta testé illustrata, esprime perplessità sui criteri che possono condurre alla scelta del divieto dell'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul territorio italiano, ritenendo necessario un chiarimento sui fondati motivi diversi dal rischio per la salute e per l'ambiente.

La Commissione conviene quindi di svolgere audizioni sull'atto comunitario in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 168

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 20 maggio 2015

Plenaria

147ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese (n. 161)
(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore GIACOBBE *(PD)*, relatore, illustra l'atto del Governo in titolo, predisposto in attuazione della delega fiscale di cui alla legge n. 23 dell'11 marzo 2014, che ha previsto la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e incentrato alla crescita.

Dopo aver fatto cenno agli impegni che il Governo ha assunto con il Documento di economia e finanza (DEF) 2015 per incentivare l'attrazione di investimenti esteri, ricorda che l'articolo 1 dello schema legislativo reca una complessiva revisione degli accordi tra imprese aventi attività estera e amministrazione finanziaria, attualmente disciplinata dal cosiddetto *ruling* di *standard* internazionale.

Si sofferma poi sull'articolo 2, che prevede un'attività di consulenza dell'Agenzia delle entrate relativa ai nuovi investimenti esteri, e sull'articolo 3, che intende ridisciplinare il sistema di tassazione dei dividendi esteri e, in particolare, da Stati aventi un regime fiscale privilegiato.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 4, che mira a modificare la normativa in tema di deducibilità degli interessi passivi. L'articolo 5 modifica in più punti la vigente disciplina (contenuta prevalentemente nell'articolo 110 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) concernente i costi *black list*, mentre l'articolo 6 interviene sulla disciplina del consolidato fiscale, in particolare al fine di adeguarla ai recenti orientamenti della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea.

Dopo aver richiamato i contenuti degli articoli 7 e 8, che intendono modificare le disposizioni vigenti, rispettivamente, in materia di determinazione del reddito derivante da attività esercitate nel territorio dello Stato da parte di enti non residenti e in materia di società collegate estere, ricorda che l'articolo 9 apporta modifiche alle vigenti disposizioni in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, disciplinate all'articolo 108, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

L'articolo 10 apporta alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di individuazione dei cosiddetti paradisi fiscali, mentre l'articolo 11 al vigente regime fiscale del trasferimento intracomunitario di sede all'estero.

Passa poi a illustrare l'articolo 12, che regolamenta il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti che esercitano imprese commerciali, prevedendo regole diverse in base allo Stato di provenienza, e l'articolo 13, che apporta modifiche al regime fiscale della deducibilità delle perdite sui crediti, allo scopo di prendere in considerazione anche gli accordi, previsti da legislazioni di Stati esteri, che siano analoghi a quelli disciplinati dalla legge italiana (segnatamente, dalla legge fallimentare) in materia di sovraindebitamento e risanamento dei debiti aziendali.

L'articolo 14 introduce la cosiddetta *branch exemption*, ossia la possibilità che in capo ad un'impresa residente nel territorio dello Stato non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all'estero, da determinarsi in ogni caso con i criteri di cui all'articolo 152 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ed a specifiche condizioni di legge. L'articolo 15 apporta modifiche al regime del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Infine, l'articolo 16 reca la stima delle minori entrate derivanti dal provvedimento in esame, pari a 99,3 milioni di euro per il 2016 e 28 milioni per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (n. 162)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice FABBRI *(PD)*, relatrice, illustra l'atto del Governo in titolo, predisposto in attuazione della delega fiscale di cui alla legge n. 23 dell'11 marzo 2014, che ha previsto la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e incentrato alla crescita, e in particolare del suo articolo 9, comma 1, lettera *d)*, con il quale il Governo è delegato a introdurre norme per incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, non-

ché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti; il decreto attua inoltre l'articolo 9, comma 1, lettera *g)*, della legge n. 23 sopra citata, che delega il Governo a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

Dopo aver ricordato che nell'elaborare lo schema di decreto legislativo si è tenuto conto anche del confronto realizzato con le Associazioni di categoria private (Confindustria, RTI, ABI, Assonime) e che sono state recepite le istanze delle associazioni rappresentanti delle PMI volte a prevedere la messa a disposizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di soluzioni informatiche gratuite per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche (articolo 1 del decreto), passa all'esame del testo, che si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 contiene misure per supportare i contribuenti che decidano di optare per l'adozione della fatturazione elettronica. L'articolo 2 prevede la facoltà, per tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi al minuto (essenzialmente nel settore del commercio), di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L'opzione ha effetto per cinque anni e si rinnova, ove non revocata, di quinquennio in quinquennio. Per i distributori automatici la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati è obbligatoria.

L'articolo 3 introduce una serie di incentivi per i soggetti che effettuano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture (di cui all'articolo 1, comma 3) e, sussistendone i presupposti, per coloro che effettuano sia la predetta opzione che quella relativa alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (articolo 2, comma 1); l'articolo 4, poi, prevede, a decorrere dal 1º gennaio 2017 e per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, la realizzazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di un programma di assistenza, differenziato in ragione dei diversi soggetti interessati, con cui sono messi a disposizione in via telematica i dati necessari per effettuare le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale ai fini IVA.

Richiama quindi i contenuti dell'articolo 5, che dispone la perdita dei benefici riconosciuti al contribuente per effetto dell'adesione al sistema di trasmissione telematica delle operazioni IVA nei casi in cui lo stesso sia incorso in talune violazioni.

Conclude l'illustrazione con l'articolo 6, che prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, pari a 6,12 milioni di euro per l'anno 2016 e a 9,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, e l'articolo 7, che dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1º gennaio 2017, dell'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005), che reca norme in materia di invio telematico al-

l'Agenzia delle entrate dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano del settore della grande distribuzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (n. 163)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice FABBRI *(PD)*, relatrice, illustra l'atto del Governo in titolo, predisposto in attuazione della delega fiscale di cui alla legge n. 23 dell'11 marzo 2014, che ha previsto la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e incentrato alla crescita.

Dopo aver ricordato che lo schema in esame detta norme in materia di abuso del diritto, raddoppio dei termini per l'accertamento e regime dell'adempimento collaborativo, illustra l'articolo 1, che introduce un nuovo articolo (10-*bis)* nello statuto dei diritti dei contribuenti (legge n. 212 del 2000), disciplinando l'abuso del diritto e l'elusione fiscale che sono unificati in un unico concetto che riguarda tutti i tributi, imposte sui redditi e imposte indirette, fatta salva la speciale disciplina vigente in materia doganale.

Si sofferma poi sull'articolo 2, che introduce un limite alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di reato tributario: il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.

Il titolo III dello schema di decreto contiene la disciplina del regime dell'adempimento collaborativo, istituito dall'articolo 3 con la finalità di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 4, che individua le caratteristiche essenziali del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, il quale costituisce il requisito necessario per poter accedere al regime dell'adempimento collaborativo. Dopo aver richiamato i contenuti dell'articolo 5, che elenca i doveri posti a carico sia dell'Agenzia delle entrate sia dell'impresa, nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo, si sofferma sugli articoli 6 e 7, che disciplinano, rispettivamente, gli effetti che si producono dall'adesione al regime dell'adempimento collaborativo e la procedura per l'adesione al regime dell'adempimento collaborativo, individuando le competenze amministrative.

Infine, l'articolo 8 contempla la clausola di invarianza finanziaria, di-

sponendo che dall'attuazione del decreto in esame non debbano derivare ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche, dovendo le amministrazioni interessate provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 20 maggio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 48

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1148, 1670 E 1697 (REDDITO DI CITTADINANZA E SALARIO MINIMO ORARIO)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 49

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1148, 1670 E 1697 (REDDITO DI CITTADINANZA E SALARIO MINIMO ORARIO)

Plenaria

157ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SACCONI comunica che nel corso delle audizioni sui disegni di legge n. 1148 e connessi (reddito di cittadinanza e salario minimo orario), svoltesi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI avverte che nella prossima settimana, conformemente a quanto deciso a proposito dei lavori dell'Assemblea dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, la Commissione lavoro non terrà seduta. I lavori riprenderanno nella prima settimana di giugno, nel corso della quale verrà completato il ciclo di audizioni informali riferito ai disegni di legge nn. 1148 e connessi (Reddito di cittadinanza e salario minimo orario). A partire dalla medesima settimana e compatibilmente con tale priorità, la Commissione proseguirà l'esame dei provvedimenti già incardinati, con specifico riferimento ai disegni di legge n. 1051 (Partecipazione lavoratori gestione imprese), nn. 8 e connessi (Norme tutela esposizione amianto) e n. 1769 (Trattamenti familiari caduti sul lavoro), e completerà le audizioni già previste riguardanti *Youth Guarantee*. L'attività conoscitiva della Commissione verrà successivamente integrata con un ciclo di audizioni riguardanti l'impatto delle nuove tecnologie sui lavori. Quanto all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1870 (Terzo settore, impresa sociale e Servizio civile universale), verrà

posto a disposizione il calendario delle audizioni deliberate da parte della Commissione Affari costituzionali, affinché possano essere comunque acquisiti anche al dibattito in sede consultiva gli spunti di riflessione che in tale occasione verranno avanzati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 20 maggio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 143

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,20

AUDIZIONI INFORMALI SULLE TEMATICHE DI INTERESSE SANITARIO CONNESSE ALL'IMPIEGO DI OGM

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 20 maggio 2015

Plenaria

124ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1880) ***Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo***

(760) ***STUCCHI. – Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa***

(1570) ***BUEMI ed altri. – Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI – Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI***

(1795) ***PEPE ed altri. – Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo***

(1815) ***CROSIO ed altri. – Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale***

(1823) ***Loredana DE PETRIS ed altri. – Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo***

(1855) ***CIOFFI ed altri. – Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio***

– e petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282 ad essi attinenti

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione e condizioni)

La relatrice CARDINALI *(PD)* introduce i disegni di legge in titolo, spiegando che essi concernono l'emittenza radiotelevisiva, la riforma della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. e il servizio pubblico radiotelevisivo e, più in particolare, novellano ovvero modificano implicitamente

le disposizioni vigenti contenute negli articoli 45-49 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005).

Nel rilevare che l'8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, nella seduta del 6 maggio 2015, ha adottato quale testo base il disegno di legge n. 1880, la relatrice passa a illustrare i principali articoli di tale testo.

Successivamente, richiama l'attenzione dei membri della Commissione sulla circostanza per cui il sistema radiotelevisivo attraversa una forte evoluzione dovuta in primo luogo al processo di convergenza tecnologica definito, nel libro verde della Commissione europea «Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori» (COM(2013) 231, del 24 aprile 2013) come la fusione progressiva tra i servizi tradizionali di emittenza radiotelevisiva e Internet, da cui emergono molteplici possibilità di fruizione, che vanno dai televisori a cui è aggiunta la connettività a internet, ai *set-top box* che offrono contenuti audiovisivi *over-the-top*, per arrivare ai servizi di media audiovisivi forniti da computer, fissi e portatili, tablet e altri dispositivi mobili.

Peraltro, secondo il protocollo n. 29 allegato ai Trattati europei, sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, «il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione», mentre l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, afferma che la libertà e il pluralismo dei media devono essere rispettati in quanto elementi fondamentali della visione comune di un'Europa democratica.

Al termine della sua esposizione, dà conto di una bozza di parere non ostativo con osservazioni.

In particolare, in riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, che inserisce l'articolo 49-*ter* nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, osserva che la RAI si pone nell'ordinamento italiano alla stregua di un organismo di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice degli appalti), nozione di diretta derivazione comunitaria (Cassazione Sezioni Unite, sentenza 22 dicembre 2009, n. 27092) e che è pertanto obbligata ad applicare le disposizioni previste nel codice degli appalti pubblici.

Le previsioni del citato articolo 49-*ter*, al comma 1, appaiono peraltro sostanzialmente riproduttive di quanto già previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del codice degli appalti, secondo cui esso non si applica ai contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione.

Allo stesso modo appare sostanzialmente riproduttivo di quanto previsto dal citato codice il comma 2 dell'articolo 49-*ter*, sull'esclusione dei contratti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie. Peraltro, secondo l'articolo 27 del codice degli appalti, l'affidamento dei contratti esclusi deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di eco-

nomicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e l'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

Pertanto, ad avviso del relatore, la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di espungere dall'articolo 3 del disegno di legge in titolo l'inserimento nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di un articolo 49-*ter*, relativo ai contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

Con riferimento all'articolo 4, che conferisce delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della Rai, la Commissione di merito dovrebbe tener conto di quanto prescritto dal protocollo n. 29 allegato ai Trattati europei, secondo cui «le disposizioni dei trattati non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico».

Tale disposizione, in effetti, è una specificazione, limitatamente al servizio pubblico di radiodiffusione, qualificato come servizio di interesse economico generale, di quanto previsto dall'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione, secondo cui le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme dei Trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.

Conseguentemente, la Commissione di merito dovrebbe disaminare l'opportunità di inserire nell'oggetto della delega di cui all'articolo 4 del disegno di legge in titolo anche una lettera aggiuntiva con cui, tra i principi e criteri direttivi, sia indicata anche la: «finalizzazione del finanziamento, all'adempimento della missione di servizio pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune».

Inoltre, in considerazione del fatto che, in riferimento al sistema radiotelevisivo italiano, vi sono state numerose prese di posizione delle Istituzioni europee, la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di inserire nell'oggetto della delega di cui all'articolo 4 anche il richiamo agli orientamenti già assunti dalle Istituzioni europee. Ciò con particolare riferimento al canone di abbonamento RAI (Provvedimento della Commissione C(2005)1164, del 20 aprile 2005, sull'aiuto di Stato n. E 9/2005 (ex C 62/1999), alla sua inerenza al servizio pubblico di radiodiffusione, che nel sistema giuridico italiano è stato definito come un servizio d'interesse

economico generale (Decisione della Commissione europea del 15 ottobre 2003, aiuto n. C 62/99), e alle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (Comunicazione della Commissione 2009/C 257/01, pubblicata il 27 ottobre 2009).

Più in particolare, secondo la decisione del 20 aprile 2005, il finanziamento della RAI tramite il canone di abbonamento è stato qualificato come aiuto di stato «esistente» compatibile con il mercato interno. Esso è stato e continua ad essere qualificato quale onere fiscale destinato a finanziare il servizio pubblico di radiodiffusione. Inoltre, secondo il punto 62) della decisione, il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 19 della legge n. 112 del 2004 (ora, articoli 47 e 48 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) garantiranno la trasparenza della contabilità della RAI e il mantenimento del finanziamento pubblico entro il costo netto del servizio pubblico. Tali disposizioni impediranno la sovra-compensazione del costo netto supplementare del servizio pubblico affidato alla RAI. Qualsiasi compensazione oltre tali limiti, infatti, violerebbe la presente decisione e, conformemente alla comunicazione, sarebbe incompatibile con il mercato comune. Inoltre dette disposizioni escludono il rischio di indebite distorsioni di concorrenza sui mercati commerciali nei quali è attivo il gruppo RAI.

Ancora più in dettaglio, secondo la Comunicazione 2009/C 257/01, gli obblighi di servizio pubblico possono giustificare una compensazione se danno luogo a costi supplementari che di norma l'emittente non avrebbe dovuto sostenere. La Commissione non ha obiezioni di principio riguardo alla scelta di un sistema di finanziamento duplice (fondi statali e introiti privati) piuttosto che del sistema di finanziamento unico (solo fondi statali).

In effetti, per soddisfare il criterio di proporzionalità del finanziamento statale connesso all'assolvimento delle funzioni di servizio pubblico, come regola generale, è necessario che l'entità della compensazione pubblica non superi i costi netti del mandato di servizio pubblico, prendendo in considerazione anche altri introiti diretti o indiretti derivanti da tale mandato.

Le emittenti di servizio pubblico possono trattenere ogni anno un eccesso di compensazione al di sopra dei costi netti del servizio pubblico (come «riserve per il servizio pubblico»), nella misura in cui ciò sia necessario per assicurare il finanziamento dei loro obblighi di servizio pubblico. L'eccesso di compensazione al di sopra di tale limite dovrebbe essere recuperato senza indugio.

Pertanto, continua la relatrice, ove il nuovo sistema di finanziamento della delega di cui all'articolo 4 fosse concepito sulla falsariga del sistema attualmente vigente non vi sarebbero profili di compatibilità comunitaria. Viceversa, ove esso fosse costruito in difformità occorrerebbe invece provvedere alla notifica di un «nuovo» aiuto, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'UE.

Avuto riguardo all'articolo 5 del disegno di legge, e in particolare alla definizione dei compiti del servizio pubblico, sarebbe opportuno pre-

vedere cha la delega sia esercitata in coerenza con la Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (2009/C 257/01), pubblicata il 27 ottobre 2009.

In base a tale Comunicazione, «è necessario che vi sia una definizione ufficiale del mandato di servizio pubblico» (punto 43). Si ritiene di norma che sia legittima una definizione qualitativa che imponga a una determinata emittente l'obbligo di fornire un'ampia gamma di programmazione e di offrire trasmissioni equilibrate e variate. In genere, una simile definizione è considerata consona all'obiettivo di soddisfare le esigenze democratiche, culturali e sociali di una particolare società e di garantire il pluralismo, inclusa la diversità culturale e linguistica. La definizione del mandato di servizio pubblico deve riflettere anche lo sviluppo e la diversificazione delle attività nell'era digitale e deve includere servizi audiovisivi su tutte le piattaforme di distribuzione (punto 47).

Per quanto riguarda la definizione del servizio pubblico nel settore radiotelevisivo, per la relatrice si avrebbe un errore evidente nella definizione del mandato di servizio pubblico se vi si includessero attività delle quali non si possa ragionevolmente ritenere che soddisfino le «esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società». È quanto avverrebbe di norma nel caso, per esempio, della pubblicità, del commercio elettronico, della televendita, dell'utilizzo di numeri telefonici speciali in giochi a premi, delle sponsorizzazioni e delle attività promozionali. Un altro errore evidente potrebbe aversi quando l'aiuto di Stato sia utilizzato per finanziare attività che non apportano valore aggiunto in termini di soddisfacimento delle esigenze sociali, democratiche e culturali della società (punto 48).

A tale riguardo, infine, rammenta che il mandato di servizio pubblico indica i servizi offerti al pubblico nell'interesse generale. La questione della definizione del mandato di servizio pubblico non deve essere confusa con quella del meccanismo di finanziamento scelto per prestare tali servizi. Quindi, sebbene le emittenti di servizio pubblico possano svolgere attività commerciali, come la vendita di spazi pubblicitari, per procurarsi proventi, tali attività non possono essere considerate come facenti parte del mandato di servizio pubblico (punto 49).

Il PRESIDENTE, nel congratularsi con la relatrice per l'esaustiva illustrazione, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CARRARO *(FI-PdL XVII)* rimprovera alla relatrice di aver elaborato un dispositivo, della bozza di parere, non conseguente alle precise ed apprezzabili considerazioni svolte nella premessa.

Infatti, le numerose e puntuali incongruenze rilevate dovrebbero condurre, coerentemente, all'espressione di un parere, per la Commissione di merito, almeno condizionato alla rimozione dei passaggi normativi suscettibili di essere incompatibili con il diritto europeo.

Il senatore AIROLA *(M5S)* rammenta, che ieri, proprio con riferimento ai disegni di legge in titolo, presso l'8ª Commissione, è stata audita la vicepresidente dell'EBU (European Broadcasting Union), Ingrid Deltenre, la quale ha fatto notare che, tra i 28 Paesi dell'Unione europea, l'unico che prevede un meccanismo di nomina strettamente governativa dei vertici della televisione pubblica, come si prefigura in Italia, è la Bulgaria, con ciò a significare la preoccupante anomalia palesemente sottesa alla disciplina legislativa che il Governo vuole implementare in tale frangente.

L'oratore, quindi, stigmatizza le previste modalità di designazione del futuro amministratore delegato della RAI, improntate a criteri che prescindono completamente dal merito e che implicano, invece, un pesante condizionamento da parte della politica.

Secondo il senatore MOLINARI *(Misto)*, in consonanza con quanto affermato dai colleghi che lo hanno preceduto, le numerose criticità messe in risalto nello schema di parere, tutte in gran parte condivisibili, dovrebbero indurre a pronunciare una valutazione rafforzata e più stringente.

Il senatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, dopo aver plaudito alla competente formulazione della proposta di parere, attira l'attenzione sull'effettiva mancanza di portata normativa del rilievo attinente alle conseguenze, dal versante comunitario, del nuovo sistema di finanziamento della delega di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 1880.

Prende, quindi, la parola il PRESIDENTE, il quale, alla luce del giro di interventi testé svolto, si è convinto della necessità di rendere effettivamente più rigoroso l'enunciato finale della bozza di parere, come auspicato, in particolare, dal senatore Carraro, proprio alla luce delle molteplici incongruenze rilevate.

In tal senso, propone, quindi, che la proposta di parere risulti «non ostativa, con osservazione e condizioni».

La relatrice CARDINALI *(PD)*, in sede di replica, dichiara di non essere contraria alla rimodulazione avanzata dal Presidente.

Dopo un breve intervento del senatore AIROLA *(M5S)*, il PRESIDENTE, quindi, appurata la presenza del numero legale, mette in votazione il testo riformulato della bozza di parere della relatrice, pubblicata in allegato.

La Commissione approva.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013, Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014 e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015» (n. 557)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che, come concordato nella seduta della settimana scorsa, ha chiesto al Presidente del Senato di deferire alla 14ª Commissione un affare assegnato per la trattazione congiunta delle tre Relazioni pervenute dal Governo: la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'UE nel 2013, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'UE nel 2014, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE nel 2015.

In data 14 maggio, il Presidente del Senato ha acconsentito a questa richiesta e ha, quindi, deferito l'affare assegnato alla Commissione Politiche dell'Unione europea, con l'importante notazione che, su di esso, sono autorizzate ad esprimere i loro pareri tutte le Commissioni permanenti.

Ciò sta a significare che le Commissioni le quali hanno già inoltrato il loro rispettivo parere sulla Relazione programmatica 2015, vedranno tale parere comunque acquisito nella Risoluzione che verrà approvata al termine dell'esame dell'affare assegnato. Quelle che, invece, vorranno ancora esprimersi, hanno la possibilità di farlo, in quanto titolate dal Presidente del Senato.

Nella situazione attuale, quindi, poiché il relatore sulla Relazione programmatica 2015, senatore Cociancich, ha già svolto la sua relazione nella seduta del 29 aprile, egli deve integrare tale introduzione facendo particolare riferimento alle due Relazioni consuntive 2013 e 2014.

Il relatore COCIANCICH *(PD)*, preso atto dell'indicazione procedurale fornita dal Presidente, introduce, come integrazione all'esposizione già svolta il 29 aprile 2015, sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2015, le Relazioni consuntive sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2013 e il 2014, che sono state presentate al Parlamento, rispettivamente, il 27 e il 30 aprile di quest'anno, in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

Esse sono articolate, rispettivamente, in tre e quattro parti. La prima parte tratta delle questioni istituzionali ed economico-monetarie, la seconda illustra le singole politiche settoriali dell'Unione (mercato e competitività, politiche sociali, spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dimensione esterna dell'Unione), la terza (solo per il 2014, mentre per la Relazione 2013 è inclusa nella prima parte) illustra l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. La quarta parte (terza per il 2103) dà conto degli adempimenti italiani nel quadro della

partecipazione al processo d'integrazione europea, con particolare riferimento alla fase preparatoria e negoziale degli atti legislativi e a quella di attuazione della normativa all'attuazione della normativa europea in Italia, con riferimento anche alle procedure d'infrazione e all'attività di informazione e comunicazione in materia europea.

Le Relazioni sono completate dall'elenco annuale dei Consigli UE e dei Consigli europei, dal prospetto dei flussi finanziari dell'Unione europea all'Italia avvenuti nell'arco dell'anno di riferimento, dai ricorsi presentati dal Governo italiano (solo per il 2013) e dal prospetto sullo stato di recepimento delle direttive.

Ad integrazione di quanto già esposto sui singoli dossier europei nel contesto della Relazione programmatica 2015, secondo il relatore, risulta ora utile soffermarsi sugli esiti del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, che si è svolto dal 1º luglio al 31 dicembre del 2014.

Al riguardo, il Governo riferisce anzitutto che la Presidenza italiana è stata improntata sin da subito a un effettivo cambio di marcia, riflesso anche nel motto di «Un nuovo inizio», peraltro coincidente con quello del Programma della nuova Commissione europea del presidente Juncker del dicembre 2014.

Prima ancora dell'inizio della Presidenza, l'Italia ha fortemente insistito sulla necessità di individuare alcune chiare priorità su cui orientare il lavoro dell'Unione nei successivi anni. Questa azione di impulso ha contribuito a far sì che il Consiglio europeo del 26-27 giugno 2014 adottasse la «Agenda Strategica in una fase di cambiamento», un documento che, insieme ai dieci punti programmatici del neo-presidente Juncker, presentati il 15 luglio 2014 al Parlamento europeo e declinati nel Programma della Commissione presentato a dicembre 2014, e in piena sintonia con il Programma italiano del semestre di Presidenza del Consiglio UE, costituisce la base programmatica per il lavoro delle Istituzioni europee nei prossimi cinque anni.

La Presidenza italiana ha accompagnato e, in qualche misura, caratterizzato anche il nuovo quadro istituzionale dell'Unione, in cui il 1º luglio si è insediato il nuovo Parlamento europeo, dal 1º novembre è entrata in servizio la nuova Commissione di Jean-Claude Juncker e dal 1º dicembre è iniziato il mandato del nuovo Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Inoltre, l'intesa tra i Capi di Stato e di Governo del 30 agosto 2014, sulle nomine è stata favorita dalla candidatura italiana al posto di Alto Rappresentante per la Politica estera e di Sicurezza/Vice Presidente della Commissione, che ha consentito alle principali famiglie politiche europee e ai membri del Consiglio europeo di convergere sulle personalità dell'allora ministro degli esteri Federica Mogherini e del primo ministro polacco Donald Tusk.

I tre pilastri principali della Presidenza italiana hanno riguardato i temi della crescita economica e dell'occupazione, di un'Europa più vicina ai cittadini (spazio di democrazia, diritti e libertà) e di un cambio di marcia nella politica estera europea.

Per la prima volta dopo anni, quindi, si è tornati a una politica per gli investimenti e non solo di consolidamento fiscale e austerità. In particolare, grazie all'impulso della Presidenza italiana del secondo semestre 2014 è stato possibile trovare un vasto consenso su una nuova strategia e un nuovo approccio nella politica economica dell'Unione. Non è un caso che la proposta di regolamento sul nuovo Fondo europeo di investimenti strategici (EFSI) e la comunicazione sulla flessibilità della Commissione europea abbiano positivamente suggellato la chiusura della Presidenza italiana dell'UE.

Inoltre, la Presidenza italiana ha raggiunto un orientamento generale su una decisione che istituisce una nuova piattaforma per la prevenzione e la deterrenza del lavoro sommerso. Allo stesso tempo, l'Italia ha ottenuto un generale consenso sul rafforzamento degli strumenti di *governance* dell'economia reale e della politica di coesione. Sul piano legislativo, per la lotta all'evasione, è stata approvata la revisione della direttiva sulla cooperazione amministrativa che estende il campo di applicazione per lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali. Per favorire una crescita sostenibile e la protezione dell'ambiente, l'accordo raggiunto sotto Presidenza italiana sul «quadro clima-energia» per il 2030 rappresenta un'opportunità per futuri investimenti e per la creazione di lavori verdi. Indubbio rilievo assume l'accordo raggiunto sulla direttiva concernente gli organismi geneticamente modificati (OGM), che lascia agli Stati membri la facoltà di decidere se coltivare gli OGM sul proprio territorio. Nel campo della lotta alla contraffazione, oltre al raggiungimento di un accordo in Consiglio sul pacchetto marchi di impresa, per quanto riguarda la certificazione di origine dei prodotti (il cosiddetto *Made In*), su insistenza della Presidenza italiana la Commissione europea si è resa disponibile ad approfondire la questione con uno studio *ad hoc* al fine di riaprire in modo costruttivo la discussione in Consiglio.

In relazione al secondo pilastro, di un'Europa dei cittadini, la Presidenza italiana ha proposto e ottenuto il consenso unanime del Consiglio UE sull'impegno a esaminare e dibattere annualmente la situazione dello Stato di diritto, della legalità e del rispetto dei diritti umani all'interno dell'Europa. Ha inoltre avviato un dibattito sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea, creando un gruppo di lavoro ad hoc che ha presentato un rapporto al Consiglio Affari generali nel quale si individuano soluzioni per rendere più efficace il funzionamento dell'Unione ed avvicinarla ai cittadini. Sempre nell'ottica di riavvicinare i cittadini europei all'UE, il Consiglio ha adottato: due regolamenti sullo *status* giuridico e sul finanziamento dei partiti politici europei e le loro fondazioni politiche affiliate, aumentandone la visibilità e trasparenza; la direttiva sui servizi di pagamento, in favore dei consumatori; il regolamento per la gestione delle controversie finanziarie fra investitori e Stati; un regolamento sulle procedure di insolvenza, per rendere le procedure transfrontaliere più efficienti con la prospettiva di garantire il buon funzionamento del mercato interno.

Per quanto riguarda il terzo pilastro, riguardante l'Europa sulla scena mondiale, la Presidenza ha sostenuto l'azione dell'Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza, per migliorare la capacità di risposta dell'UE alle crisi in atto, in particolare nel primo vicinato. Ha organizzato d'intesa con la Commissione europea una conferenza di alto livello sul partenariato euro mediterraneo in materia di energia. In occasione dell'incontro si è discusso del rilancio della *partnership* euro-mediterranea, partendo da tre piattaforme tematiche relative a gas, reti elettriche, fonti rinnovabili ed efficienza energetica in una chiave che tiene insieme obiettivi di sicurezza energetica europea e crescita economica dei Paesi dell'area.

Per rafforzare le relazioni con i *partner* strategici, la Presidenza ha ospitato il vertice ASEM (Asia-Europe Meeting), che è stata anche l'occasione per incontri ristretti sulla crisi in Ucraina e le sue ripercussioni sui rapporti fra la UE e la Russia.

In un impegno di trasparenza, il Consiglio UE ha reso pubblico il mandato negoziale sull'accordo Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) al fine di raggiungere un accordo onnicomprensivo e bilanciato.

Tema centrale della Presidenza italiana è stato poi quello delle migrazioni nel Mediterraneo. In tale contesto la Presidenza ha ottenuto finalmente il consenso degli Stati membri sul principio fondamentale di considerare «frontiera esterna comune» tutte le frontiere degli Stati membri, riconoscendo che i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, a cominciare dall'Italia, devono essere aiutati e sostenuti nella risposta alle forti pressioni migratorie che si trovano ad affrontare. Si è trattato di un passo importante verso una condivisione di oneri e benefici e l'assunzione di responsabilità comuni da parte di tutti gli Stati membri.

Il dialogo con i Paesi di origine e transito dei flussi migratori è stato al centro di un trittico di Conferenze ministeriali: la Quarta Conferenza ministeriale euro-africana con i Paesi dell'Africa nord-occidentale su Migrazione e Sviluppo nel quadro del «Processo di Rabat», la Riunione congiunta dei Ministri degli esteri e dell'interno, e il lancio del Processo di Khartoum con i Paesi del Corno d'Africa.

Durante la Presidenza italiana è stata poi lanciata l'operazione Triton, condotta sotto l'egida di una FRONTEX rafforzata: un'operazione di presidio delle frontiere marittime, in cui si riconosce che le frontiere a trenta miglia delle coste italiane sono frontiere di tutti gli europei.

Inoltre, dando seguito ai risultati della Task Force Mediterraneo, il Consiglio (riunitosi per la prima volta nel formato comprensivo dei Ministri degli esteri e dell'interno) ha affermato l'importanza di una maggiore integrazione tra la dimensione interna ed esterna delle politiche migratorie, attraverso un approfondimento del dialogo con i Paesi terzi di origine e di transito.

Gli esiti positivi del lavoro della Presidenza italiana in tema di migrazioni nel Mediterraneo sono quindi di tutta evidenza e sono stati ulteriormente consolidati e sviluppati, da ultimo, nella riunione straordinaria del Consiglio europeo del 23 aprile 2015 e con la comunicazione della Com-

missione europea, del 13 maggio 2015, che stabilisce un'Agenda europea sulle migrazioni, in cui vengono proposte una serie di misure, tra cui: triplicare la dotazione finanziaria delle missioni Triton e Poseidon; distruggere le imbarcazioni utilizzate per il traffico dei migranti sequestrate in acque internazionali e presentare un Piano d'azione contro i trafficanti entro maggio 2015; presentare entro maggio 2015 uno schema transitorio di riassegnazione dei rifugiati già presenti in Europa, in base a determinate quote per Stato membro; presentare entro maggio 2015 uno schema di distribuzione di 20.000 nuovi richiedenti asilo, secondo quote per Stato membro, a cui destinare uno stanziamento di 50 milioni di euro; impegnare i programmi di sviluppo regionale e di stabilità regionale in funzione della gestione dei flussi migratori e stabilire in Niger un centro europeo per le migrazioni entro la fine del 2015; impegnare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), FRONTEX, Europol e Eurojust nella gestione emergenziale del flusso migratorio con uno stanziamento aggiuntivo di 60 milioni di euro.

Il PRESIDENTE, ringraziato il relatore per l'integrazione svolta, apre la discussione generale.

Il senatore MOLINARI *(Misto)* sottolinea l'opportunità, confermata, in tal proposito, proprio dall'ulteriore relazione del senatore Cociancich, di approfondire le ricadute per l'Europa e per l'Italia del TTIP, un Trattato commerciale che rischia di mettere a repentaglio le specificità produttive tipiche del territorio nazionale.

Il seguito dell'esame, quindi, è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1880 E CONNESSI

La 14ª Commissione, a conclusione dell'esame dei disegni di legge in titolo,

considerato che i disegni di legge concernono l'emittenza radiotelevisiva, la riforma della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. e il servizio pubblico radiotelevisivo e, più in particolare, novellano ovvero modificano implicitamente le disposizioni vigenti contenute negli articoli 45-49 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005);

rilevato che l'8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, nella seduta del 6 maggio 2015, ha adottato quale testo base il disegno di legge n. 1880;

considerato che, in riferimento al disegno di legge n. 1880:

– l'articolo 1 novella l'articolo 45 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, che definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, prevedendo che per la stipula del contratto di servizio (la cui durata è elevata da 3 a 5 anni) occorra una previa delibera del Consiglio dei ministri, la quale definirà anche gli indirizzi per la fissazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali. Sono proposte, inoltre, novelle di carattere formale, concernenti disposizioni già vigenti (introdotte dal decreto-legge n. 66 del 2014) sull'articolazione territoriale della RAI e sulle spese per la sede di Bolzano derivanti dalla convenzione per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua ladina e tedesca;

– l'articolo 2 reca novelle all'articolo 49 del citato Testo unico, che disciplina il funzionamento la RAI. Viene ridotto da 9 a 7 il numero dei consiglieri d'amministrazione designati: due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno; due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa. È disciplinata la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e i casi di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri. Sono riformulati i compiti del consiglio d'amministrazione che nomina, su proposta dell'assemblea dei soci, un ammini-

stratore delegato di cui sono definiti i compiti. Sono ridotte le funzioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

– l'articolo 3 inserisce 3 nuovi articoli, 49-*bis*, 49-*ter* e 49-*quater*, al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Il nuovo articolo 49-*bis* (Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate) assoggetta l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

Il nuovo articolo 49-*ter* (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa) esclude i contratti conclusi dalla Rai aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, dall'applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006); esclude, altresì, tutti i contratti conclusi dalla RAI, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato Codice.

Il nuovo articolo 49-*quater* (Reclutamento del personale) disciplina il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi, demandando all'amministratore delegato la definizione di criteri, modalità e relative deroghe;

– l'articolo 4 conferisce delega al Governo per la revisione della normativa in materia di canone e per l'efficientamento del sistema di finanziamento pubblico della RAI. Sugli schemi di decreto, predisposti dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

– l'articolo 5, comma 1, abroga le disposizioni sul servizio pubblico generale radiotelevisivo e sulla Rai, contenute nella legge n. 112 del 2004 e compilate nel Testo unico n. 177 del 2005; è abrogato l'articolo 50 del medesimo Testo unico n. 177 del 2005, che enumera talune disposizioni relative alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il comma 2 delega al Governo la modifica del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, anche in riferimento alla definizione dei compiti del servizio pubblico e con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche;

– l'articolo 6 limita l'applicazione delle disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della Rai, come risultanti dalle novelle recate dal disegno di legge, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della legge;

rilevato che il sistema radiotelevisivo attraversa una forte evoluzione dovuta in primo luogo al processo di convergenza tecnologica definito, nel libro verde della Commissione europea *«Prepararsi a un mondo*

audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori» (COM(2013) 231, del 24 aprile 2013), come la fusione progressiva tra i servizi tradizionali di emittenza radiotelevisiva e Internet, da cui emergono molteplici possibilità di fruizione, che vanno dai televisori a cui è aggiunta la connettività a internet, ai *set-top box* che offrono contenuti audiovisivi *over-the-top*, per arrivare ai servizi di media audiovisivi forniti da computer, fissi e portatili, *tablet* e altri dispositivi mobili;

richiamato il protocollo n. 29 allegato ai Trattati europei, sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, secondo cui *«il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione»*;

richiamato l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ove si afferma che la libertà e il pluralismo dei media devono essere rispettati in quanto elementi fondamentali della visione comune di un'Europa democratica;

formula per quanto di competenza parere non ostativo:

1. con la seguente osservazione:

– in riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, che inserisce l'articolo 49-*ter* nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, si osserva che le previsioni di cui al comma 1 di tale articolo, sono sostanzialmente riproduttive di quanto già previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, del codice degli appalti, secondo cui esso non si applica ai contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione.

Allo stesso modo appare superfluo, rispetto a quanto previsto dal citato codice, il comma 2 dell'articolo 49-*ter*, sull'esclusione dei contratti di lavori, servizi e forniture di entità inferiore alle soglie comunitarie. Peraltro, secondo l'articolo 27 del codice degli appalti, l'affidamento dei contratti esclusi deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e l'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

Valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità di espungere dall'articolo 3 del disegno di legge in titolo l'inserimento nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici del predetto articolo 49-*ter*, relativo ai contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

2. e con le seguenti condizioni:

– in riferimento all'articolo 4 che conferisce delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della Rai, tenga conto la Commissione di merito di quanto prescritto dal protocollo n. 29 allegato ai Trattati europei, secondo cui *«le disposizioni dei trattati non pregiudicano*

la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico».

Tale disposizione costituisce norma speciale, riferita al servizio pubblico di radiodiffusione, qualificato come servizio di interesse economico generale, rispetto a quanto previsto dall'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione, secondo cui le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme dei Trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.

Conseguentemente, si invita la Commissione di merito a inserire nell'articolo 4 del disegno di legge in titolo una lettera aggiuntiva con cui, tra i principi e criteri direttivi, sia indicata anche la: *«finalizzazione del finanziamento, all'adempimento della missione di servizio pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune».*

– in considerazione del fatto che in riferimento al sistema radiotelevisivo italiano vi sono state numerose prese di posizione delle Istituzioni europee, si invita la Commissione di merito a inserire tra i criteri delega di cui all'articolo 4 anche il richiamo al rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva.

Al riguardo si ricorda che: con riferimento al canone di abbonamento RAI, la Commissione europea ha emesso la decisione C(2005)1164, del 20 aprile 2005, sull'aiuto di Stato n. E 9/2005 *(ex* C 62/1999); con riferimento alla sua inerenza al servizio pubblico di radiodiffusione, che nel sistema giuridico italiano è stato definito come un servizio d'interesse economico generale, ha emesso la decisione del 15 ottobre 2003, sull'aiuto n. C 62/99); e con riferimento alle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva è vigente la Comunicazione della Commissione 2009/C 257/01, pubblicata il 27 ottobre 2009.

In particolare, secondo la decisione del 20 aprile 2005, il finanziamento della RAI tramite il canone di abbonamento è stato qualificato come aiuto di Stato «esistente» compatibile con il mercato interno. Esso è stato e continua ad essere qualificato quale onere fiscale destinato a finanziare il servizio pubblico di radiodiffusione. Inoltre, secondo il punto 62) della decisione, il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 19 della legge n. 112 del 2004 (ora, articoli 47 e 48 del Testo

unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) assicurano la trasparenza della contabilità della RAI e il mantenimento del finanziamento pubblico entro il costo netto del servizio pubblico.

Inoltre, secondo la Comunicazione 2009/C 257/01, la Commissione non ha obiezioni di principio riguardo alla scelta di un sistema di finanziamento duplice (fondi statali e introiti privati) piuttosto che del sistema di finanziamento unico (solo fondi statali). Per quanto riguarda la sovracompensazione rispetto al costo netto del servizio pubblico, le emittenti di servizio pubblico possono trattenere ogni anno un eccesso di compensazione al di sopra dei costi netti del servizio pubblico (come «riserve per il servizio pubblico»), nella misura in cui ciò sia necessario per assicurare il finanziamento dei loro obblighi di servizio pubblico, ma esso deve essere recuperato in tempi brevi.

Pertanto, se la delega di cui all'articolo 4, per la disciplina del finanziamento della RAI sarà esercitata sulla falsariga del sistema attualmente vigente, non vi dovrebbero essere profili di incompatibilità comunitaria. Viceversa, se essa sarà esercitata in difformità rispetto al sistema vigente, occorrerà provvedere alla notifica di un «nuovo» aiuto, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'UE;

– in riferimento all'articolo 5 del disegno di legge, e in particolare alla definizione dei compiti del servizio pubblico, si invita la Commissione di merito a prevedere cha la delega sia esercitata in coerenza con la citata Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (2009/C 257/01), pubblicata il 27 ottobre 2009.

In base a tale Comunicazione, *«è necessario che vi sia una definizione ufficiale del mandato di servizio pubblico»* (punto 43). Al riguardo, si ritiene di norma che sia legittima una definizione qualitativa che imponga a una determinata emittente l'obbligo di fornire un'ampia gamma di programmazione e di offrire trasmissioni equilibrate e variate. In genere, una simile definizione è considerata consona all'obiettivo di soddisfare le «esigenze democratiche, culturali e sociali di una ogni società» e di garantire il pluralismo, inclusa la diversità culturale e linguistica. La definizione del mandato di servizio pubblico deve riflettere anche lo sviluppo e la diversificazione delle attività nell'era digitale e deve includere servizi audiovisivi su tutte le piattaforme di distribuzione (punto 47). In questo senso sono evidentemente da escludere dalla definizione di servizio pubblico, per esempio, attività qualila pubblicità, il commercio elettronico, la televendita, l'utilizzo di numeri telefonici speciali in giochi a premi, le sponsorizzazioni e le attività promozionali. La questione della definizione del mandato di servizio pubblico non deve essere confusa con quella del meccanismo di finanziamento scelto per prestare tali servizi. Quindi, sebbene le emittenti di servizio pubblico possano svolgere attività commerciali, come la vendita di spazi pubblicitari, per procurarsi proventi, tali attività non possono essere considerate come facenti parte del mandato di servizio pubblico (punto 49).

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 20 maggio 2015

Plenaria
81ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Andrea De Bonis e Maurizio Molina, funzionari dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Andrea De Bonis e Maurizio Molina, funzionari dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, sulla situazione degli sbarchi di migranti e richiedenti asilo sulle coste italiane e sui flussi migratori nel Mediterraneo

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 13 maggio scorso.

Il presidente MANCONI, nel ringraziare Andrea De Bonis e Maurizio Molina, funzionari dell'UNHCR, sottolinea che la seduta odierna, insieme alle audizioni di *Amnesty International* e di Croce Rossa Italiana, chiude un breve ciclo dedicato ai temi dei flussi migratori nel Mediterraneo e dell'accoglienza.

Maurizio MOLINA, funzionario dell'UNHCR, ricorda che per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale i rifugiati, i richiedenti asilo e sfollati interni, in tutto il mondo hanno superato il numero di 50 milioni di persone. Mai così tante persone sono state costrette a fuggire a causa delle violenze e delle persecuzioni. Il rapporto annuale dell'UNHCR rivela che alla fine del 2013 si contavano 51,2 milioni di migranti forzati, ben 6 milioni in più rispetto ai 45,2 milioni del 2012. A livello mondiale, il numero di persone sfollate a causa di guerre e persecuzioni ogni giorno è cresciuto dalle 14 mila del 2011 alle 32 mila del 2013. Questo massiccio incremento è principalmente dovuto alla guerra in Siria. Nel 2014 persone di 40 diversi Paesi e di tre diversi continenti attraversavano il Mediterraneo provenendo da Paesi in guerra, quali la Siria, o dove vi sono violazioni dei diritti umani, come in Eritrea. C'è quindi un legame chiaro tra il crescente numero di persone in fuga da conflitti e violenze e l'aumento di persone che rischia la propria vita per raggiungere l'Europa. Nel 2014 circa 220 mila rifugiati e migranti sono arrivati in Europa rispetto ai 63 mila del 2013. Durante i primi quattro mesi del 2015 sono arrivate circa 46 mila persone segnando una crescita pari al 25 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La cessazione di *Mare Nostrum* alla fine di ottobre 2014 e il concomitante inizio dell'operazione *Triton* non hanno avuto alcun impatto sul volume dei flussi migratori attraverso il Mediterraneo centrale. Il numero di arrivi alla fine di aprile ha raggiunto lo stesso livello del 2014, circa 26 mila. Al contrario, i dati riguardanti i morti e i dispersi in mare differiscono in maniera significativa. In base a stime dell'UNHCR, circa 1.800 persone hanno perso la vita in mare rispetto alle persone morte o disperse nello stesso periodo dello scorso anno. Lo scopo limitato dell'operazione *Triton* offre la spiegazione di questa prevedibile tragedia. L'UNHCR ha espresso più volte la propria preoccupazione per la cessazione dell'operazione *Mare Nostrum* senza che venisse predisposta una analoga operazione europea di ricerca e soccorso. Allo stesso tempo, non rappresentando *Mare nostrum* da solo la soluzione per fermare le morti in mare, l'UNHCR ha esortato gli Stati membri dell'Unione europea ad aumentare i loro sforzi per fornire alle persone in fuga alternative legali, quali ad esempio: il reinsediamento, l'ammissione in base ad esigenze umanitarie, l'accesso facilitato a ricongiungimenti familiari e l'uso di programmi per visti di studio o di lavoro. Non esiste una soluzione unica per la gestione di tale movimento migratorio e proprio tale gestione rappresenta una sfida per l'Unione europea. La situazione nel Mediterraneo è complessa e richiede una serie di interventi di breve e lungo periodo, nei Paesi di origine, di transito e di destinazione. Lo sforzo congiunto delle istituzioni, *in primis* dell'Unione europea, deve es-

sere commisurato alla portata del fenomeno e alle sue molteplici implicazioni. In tal senso vi sono elementi positivi nelle proposte della Commissione europea dei giorni scorsi: la solidarietà dell'approccio tra Stati membri è infatti l'unica maniera in cui può essere affrontato un problema di questa natura. Le proposte includono il rafforzamento degli interventi per il salvataggio di vite umane in mare, meccanismi efficaci per consentire vie legali d'ingresso nell'Unione europea a persone in fuga dalle guerre e la previsione di un'equa redistribuzione dei rifugiati. Ora è estremamente importante per il salvataggio di vite umane che queste proposte siano adottate in tempi rapidi e pienamente attuate. L'UNHCR è pronto a fornire tutto il supporto agli Stati membri e trasformare in realtà questi obiettivi.

Andrea DE BONIS, funzionario dell'UNHCR, ricorda che per la prima volta il Ministero dell'interno ha avviato un programma di reinsediamento in collaborazione con l'UNHCR per 500 richiedenti asilo siriani ed eritrei e sottolinea l'importanza di incentivare tali misure legali d'ingresso nel nostro Paese. Riguardo al sistema d'asilo in Italia ricorda che si sta concludendo il processo di recepimento di due rilevanti direttive dell'Unione europea sull'asilo: la direttiva che disciplina le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e la direttiva che disciplina il sistema d'accoglienza dei richiedenti asilo. Come è noto, lunedì scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo di recepimento delle summenzionate direttive, inviandolo alle Camere per ricevere i prescritti pareri delle Commissioni competenti e cioè delle Commissioni affari costituzionali, politiche europee e bilancio di entrambi i rami del Parlamento. L'UNHCR da tempo, in un dialogo serrato con Governo e Parlamento, ha auspicato che con il recepimento delle direttive si possa arrivare ad una riforma complessiva del sistema asilo. Su tale argomento erano state avanzate da parte dell'UNHCR alcune proposte contenute in una nota presentata nel marzo scorso durante un incontro pubblico proprio in Senato promosso insieme alla Commissione diritti umani. Purtroppo la scelta del Governo è stata quella di mantenere parzialmente lo s*tatus quo* introducendo solo parzialmente alcuni correttivi. Il decreto stabilisce alcune norme che rappresentano addirittura un arretramento nelle garanzie dei richiedenti asilo. Andando nello specifico, rispetto al tema dell'accoglienza, sono quattro i punti su cui era necessario intervenire: disciplinare l'architettura del sistema d'accoglienza; disciplinare il sistema della *governance*; prevedere un piano operativo dell'accoglienza; prevedere un sistema di monitoraggio strutturato. Rispetto a questi punti, nella bozza di decreto, relativamente alla *governance* vengono istituzionalizzati il tavolo nazionale e i tavoli regionali di coordinamento ed è prevista una programmazione dell'accoglienza che tuttavia necessita di misure strutturali di finanziamento del sistema. Soprattutto, in relazione alla filiera dell'accoglienza, invece, il decreto avrebbe dovuto dare attuazione, come auspicato anche dall'UNHCR, all'accordo tra lo Stato e gli enti locali approvato dalia Conferenza Unificata nel luglio del 2014. In particolare il cuore

di questo accordo verteva sul superamento dei grandi centri collettivi e sul rafforzamento di piccoli progetti diffusi. I centri collettivi avrebbero dovuto svolgere un ruolo residuale rispetto a centri regionali di transito, dove i richiedenti avrebbero dovuto essere ospitati per brevi periodi, durante i quali si sarebbe dovuta concludere la procedura di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale, in attesa di trovare sistemazione nei centri SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). Su questo punto il decreto da un lato abroga l'articolo 20 del decreto legislativo n. 25 del 2008, cioè l'articolo che prevede i CARA (Centro di accoglienza per richiedenti asilo), dall'altro nel disciplinare i Centri regionali di transito rischia di riprodurli sotto altra forma. Ciò perché la norma non prevede un termine massimo di permanenza in questi centri e soprattutto perché indica che durante il periodo di ospitalità i richiedenti asilo potrebbero iniziare la procedura per la valutazione delle domande. Il timore è che, stante la lettura dell'attuale norma, i tempi di permanenza in queste strutture si possano prolungare in maniera significativa, come accade oggi nei CARA, replicando le stesse criticità che oggi vengono registrate in riferimento ad essi. Altri punti critici del decreto sono quelli relativi al monitoraggio, che dovrebbe essere disciplinato in maniera più sistematica, e quello relativo all'accoglienza delle persone vulnerabili, aspetto su cui la direttiva pone molta enfasi, ma che non trova adeguato riscontro nel testo del decreto attuativo. Da ultimo un aspetto di forte preoccupazione è quello legato al trattenimento dei richiedenti asilo: il nuovo decreto prevede un'estensione dei casi in cui un richiedente asilo possa essere trattenuto in un CIE prolungando i termini massimi di permanenza a 12 mesi. Prima criticità: il decreto prevede che qualora il richiedente presenti un ricorso avverso il diniego della Commissione, debba comunque permanere nel CIE anche nel caso in cui il giudice abbia deciso per la sospensiva, autorizzando quindi il richiedente stesso a rimanere sul territorio italiano. C'è sicuramente l'esigenza di evitare che vengano presentate domande strumentali al solo fine di evitare un procedimento di espulsione, ma questo obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso disposizioni che non fossero così inutilmente afflittive. Per quanto riguarda le procedure, l'UNHCR aveva da tempo evidenziato come l'attuale sistema delle Commissioni non apparisse adeguato ad affrontare un numero rilevante di domande d'asilo garantendo *standard* adeguati nei processi decisionali. Ciò soprattutto in ragione del fatto che le Commissioni sono composte, a parte il membro dell'UNHCR, da personale che da un lato non ha competenze specifiche e dall'altro svolge, contemporaneamente al lavoro in Commissione, altri gravosi compiti istituzionali. Questo determina una serie di criticità del sistema che hanno una seria incidenza anche sui tempi di attesa dei richiedenti asilo. L'UNHCR aveva proposto l'istituzione di un organismo dedicato composto da personale professionalmente impegnato esclusivamente nella valutazione delle domande di asilo. Questo organismo avrebbe dovuto salvaguardare gli aspetti positivi dell'attuale sistema relativi alla decentralizzazione degli uffici e alla collegialità delle decisioni, consentendo al contempo miglioramenti legati alla

creazione di nuove figure professionali esperte e competenti in materia di asilo. L'UNHCR, consapevole che il sistema proposto poteva comportare oneri aggiuntivi rispetto a quello attuale, ha invitato più volte il Governo a considerare quanto questo possa incidere nell'economia complessiva del sistema nella misura in cui l'organismo dedicato possa abbassare significativamente i tempi di attesa, e quindi i tempi in accoglienza dei richiedenti asilo. La scelta del Governo è stata invece quella di mantenere le Commissioni territoriali anche in ragione del loro recente aumento a 40. Questa scelta provocherà nel medio periodo un aggravamento degli elementi di criticità del sistema perché sarà sempre più difficile garantire un'adeguata formazione a un numero così rilevante di componenti, sia per la difficoltà di coordinare così tante strutture sia per la difficoltà di ottenere, per ciascuna di esse, un adeguato supporto amministrativo. L'UNHCR auspica che su questa scelta si possa tornare nuovamente a riflettere, e che nel frattempo sia possibile migliorare il testo del decreto apportando alcune misure correttive che possano attenuare le criticità descritte, prevedendo che tutti i presidenti di Commissione svolgano tale ruolo con incarico esclusivo; che i rappresentanti degli enti locali siano scelti tra esperti di diritti umani; e, in ultimo, che la formazione iniziale sia resa obbligatoria per tutti i componenti.

La senatrice AMATI *(PD)* propone di rivolgersi ai Presidenti delle Commissioni cui spetterà esprimere un parere sul decreto del Governo illustrando le criticità evidenziate dall'UNHCR.

Il presidente MANCONI sottolinea come il trattenimento dei richiedenti asilo nei CIE rappresenti un'ipotesi dirompente perché i CIE sono istituti che oltraggiano garanzie e diritti e ricorda il ruolo svolto dalla Commissione nella riduzione a tre mesi del tempo massimo di trattenimento. Chiede inoltre chiarimenti sulla tipologia dei richiedenti asilo coinvolti da questa misura e sulla modifica delle Commissioni territoriali.

Andrea DE BONIS specifica che rispetto alle attuali tre categorie di richiedenti asilo passibili di trattenimento – e cioè richiedenti asilo cui è stata negata la protezione, che fanno ricorso contro tale decisione e hanno commesso crimini contro l'umanità o rappresentano un pericolo per la sicurezza o hanno commesso reati – se ne è aggiunta un'altra che contempla il rischio di fuga qualora siano state rilasciate false dichiarazione sull'identità o non sia stato ottemperato l'ordine di espulsione. In questo caso è previsto il trattenimento per i richiedenti asilo denegati anche a fronte di una decisione del giudice di sospendere quel provvedimento. Occorre dunque intervenire sul testo per dare maggiori garanzie ai richiedenti asilo. Quanto alle Commissioni territoriali è fondamentale che i membri svolgano tale funzione in termini esclusivi e che vengano formati in maniera adeguata.

Maurizio MOLINA sottolinea l'importanza del principio di reinsediamento come espressione del più generale principio di solidarietà auspicando che esso non sia attuato *una tantum*, ma in un quadro di programmazione a livello europeo, che tenga in particolare conto le persone più vulnerabili.

Il presidente MANCONI nel ringraziare le personalità ascoltate in audizione e i senatori presenti al dibattito dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 20 maggio 2015

Plenaria
(1º antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,15.

Variazione nella composizione della Commissione

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali la senatrice Nicoletta Favero, in sostituzione del senatore Raffaele Ranucci.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi:

– Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa.
(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA svolge una relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono quindi, con alcune osservazioni e ponendo domande, i senatori Albert LANIECE Aut *(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* e Gian-

piero DALLA ZUANNA *(PD)* e i deputati Francesco RIBAUDO *(PD)* e Florian KROMBICHLER *(SEL).*

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni, invita il sottosegretario a rispondere ai quesiti posti.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per il suo contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,05.

Plenaria

(2º antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Isole minori

S. 828 Orrù
(Parere alla 13ª Commissione del Senato)
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La deputata Elisa SIMONI *(PD)*, *relatrice*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, sul disegno di legge n. 828, d'iniziativa della senatrice Orrù, adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell'esame, recante: «Misure per la crescita delle isole minori. Laboratorio isole.»

Il disegno di legge all'esame – elaborato con il contributo dell'ANCIM (Associazione nazionale comuni isole minori) e con l'apporto dei cittadini e delle forze economiche presenti *in loco* – intende affrontare in modo organico le problematiche vissute dalle isole minori, anche in considerazione del valore unico che quei territori rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate.

A tal fine, l'articolo 1 del disegno di legge individua l'oggetto e le finalità dell'intervento legislativo, precisando, tra l'altro, che esso è volto

a dare attuazione all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e che le misure previste dal provvedimento saranno predisposte e attuate in sinergia e d'intesa con le regioni e i comuni interessati, nonché con gli ulteriori enti territoriali eventualmente presenti nelle isole minori.

Il successivo articolo 2 definisce gli obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori perseguiti con gli interventi previsti dal provvedimento, precisando che essi consistono: nel contenimento della tendenza allo spopolamento delle isole (anche attraverso un miglioramento della qualità della vita con riferimento alla tutela della salute, ai servizi sociali, al diritto allo studio e alla formazione professionale), nell'attivazione di servizi di telecomunicazione a banda larga, nel miglioramento dei servizi di trasporto, nell'incremento della produzione di fonti energetiche rinnovabili, nella riduzione e nella corretta gestione dei rifiuti, nella garanzia del rifornimento idrico, nella valorizzazione dei beni culturali e infrastrutturali, nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio edilizio, nella promozione e nella qualificazione dell'offerta turistica, nella promozione delle attività tipiche di ciascuna isola, nella promozione del «marchio delle isole minori d'Italia», nonché nell'attivazione delle procedure, presso l'Unione europea, per l'istituzione di zone franche.

L'articolo 3 dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato istituzionale per le isole minori, presieduto dal Ministro per gli affari regionali e composto, tra l'altro, dai presidenti delle Regioni nel cui territorio si trovano isole minori e dal presidente dell'ANCIM.

Al predetto Comitato è assegnato il compito di istruire i provvedimenti riguardanti le isole minori, di sottoporli alla Conferenza Stato-città e autonomie locali ed alla Conferenza unificata e di procedere all'approvazione del Documento unico di programmazione delle isole minori (DUPIM).

Gli articoli 4, 5 e 6 prevedono gli strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori, l'incremento della dotazione del Fondo di sviluppo e recano le disposizioni inerenti la fiscalità di sviluppo delle isole minori.

L'articolo 7 precisa la disciplina in materia di perequazione infrastrutturale.

L'articolo 8 detta misure alternative all'imposta di soggiorno, prevedendo, in particolare, la possibilità, per i comuni delle isole minori, di istituire un'imposta di sbarco, da applicare a tutti coloro che accedano sulle isole.

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 disciplinano le misure per il potenziamento dei servizi sanitari, di istruzione e di trasporto, nonché l'istituzione dei presìdi permanenti di protezione civile.

L'articolo 13 individua strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie nell'ottica della riduzione del contenzioso giurisdizionale.

L'articolo 14 prevede accordi di collaborazione e convenzioni con gli istituti di credito per incentivare lo sviluppo infrastrutturale e tecnologico delle isole minori.

L'articolo 15 istituisce il Comitato per la cooperazione con le isole del Mediterraneo.

L'articolo 16, infine, reca la clausola di salvaguardia delle attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1).*

La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ *(PD)*, nel ringraziare la relatrice per la approfondita illustrazione dei contenuti del disegno di legge del quale è prima firmataria, sottolinea che esso – volto ad individuare incisivi strumenti per affrontare e risolvere le peculiari problematiche vissute dagli abitanti delle isole minori – è stato progettato, per così dire «dal basso» e cioè con l'apporto di tutti i soggetti interessati, a partire dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM).

Il provvedimento è dunque volto ad affrontare le specifiche problematiche che investono le isole minori in un'ottica complessiva, investendo dunque diversi profili, dalla scuola ai trasporti, passando per la gestione dei rifiuti. Si tratta infatti di aspetti che, a causa dell'isolamento delle piccole isole, spesso raggiungibili solo via mare, richiedono di essere risolti mediante soluzioni *ad hoc*.

Conclusivamente, dopo aver ricordato che il disegno di legge in oggetto è solo uno dei tanti presentati al Senato sull'argomento, auspica che, anche a seguito dell'approvazione di emendamenti in sede referente, il testo possa essere ulteriormente migliorato e approvato in tempi rapidi.

Dopo che il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI *(PdL)* chiede se le disposizioni in oggetto siano destinate a trovare applicazione anche in favore delle isole abitate presenti nei laghi alpini, Gianpiero D'ALIA, *presidente*, auspica che il disegno di legge all'esame possa essere approvato in tempi rapidi, tenuto conto che il costo dell'insularità, con il perdurare della crisi economica, è notevolmente aumentato.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali

C. 3104 Governo

(Parere alla XIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Francesco RIBAUDO *(PD)*, *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata a rendere il parere di competenza alla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati sul disegno di legge C. 3104, recante conversione in legge del decreto-legge n. 51 del 2015, «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali».

Esso si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 prevede la possibilità per i produttori di pagare in tre rate annuali senza interessi il prelievo dovuto a causa dell'eccedenza di latte prodotto nell'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote-latte (1 aprile 2014-31 marzo 2015). È richiesta la prestazione da parte del produttore di fideiussione bancaria a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Le domande per accedere alla rateizzazione devono essere presentate ad Agea entro il 31 agosto 2015; possono essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, che, per l'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote, in caso in cui residuino disponibilità finanziarie rispetto alle restituzioni dovute ai sensi della normativa vigente, è ammessa la compensazione anche a favore delle aziende che hanno superato di oltre il 6 per cento ma meno del 12 per cento il quantitativo disponibile. Il successivo comma 2 prevede che i contratti che hanno ad oggetto la cessione di latte crudo, stipulati nel territorio nazionale, non possono avere durata inferiore ai 12 mesi e che ISMEA è chiamata ad elaborare mensilmente i costi medi di produzione del latte crudo, tenendo conto della collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo. Al comma 3 si prevede inoltre l'inasprimento delle sanzioni applicabili in caso di violazioni degli obblighi disposti dall'art. 62 del D.L. 1/2012 che ha regolato i rapporti contrattuali relativi alla cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari (obbligo di forma scritta, indicazione nell'atto della durata, della quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo e delle modalità di consegna), facendo divieto di comportamenti che impongano condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose ed ogni condotta commerciale sleale. Viene, inoltre, attribuita all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi la possibilità di segnalare le violazioni di tali obblighi; infine, vengono fatti confluire gli introiti derivanti dalle violazioni relative alle relazioni commerciali nel settore del latte al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario.

L'articolo 3 introduce una nuova disciplina delle organizzazioni interprofessionali (OI).

In particolare, il comma 1 prevede che possa essere riconosciuta un'organizzazione interprofessionale nel settore lattiero caseario qualora rappresenti una quota dell'attività economica pari ad almeno il 20 per cento. Il comma 2 stabilisce che il riconoscimento avviene con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base dei requisiti stabiliti dalla normativa europea, sentita la Conferenza

Stato-regioni. Può essere riconosciuta una sola organizzazione per settore o per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del settore. Qualora vengano presentate più domande, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. Restano validi i riconoscimenti già effettuati. È possibile, da parte delle organizzazioni interprofessionali associare, con funzione consultiva, le organizzazioni che rappresentano i consumatori, gli imprenditori ed i lavoratori agricoli, anche ai fini di acquisire un parere sugli atti vincolanti che le stesse organizzazioni possono adottare. Il comma 3 autorizza le OI a richiedere contributi obbligatori per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, valevoli anche per coloro che non sono iscritti ma ai quali si applicano le regole valevoli *erga omnes* di cui al comma successivo. Tali contributi non hanno natura di prelievo fiscale e sono regolati dalle norme del diritto privato. Il comma 4 prevede che, secondo quanto disposto dal nuovo regolamento europeo n. 1308/2013, è possibile richiedere, per un periodo limitato, che le regole adottate dall'OI siano estese anche ai non iscritti. Tali regole devono essere state adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime si applicano. Il comma 5 dispone che, per concedere l'applicabilità *erga omnes* delle regole adottate dalle OI, i requisiti di rappresentatività devono essere dimostrati dall'organizzazione richiedente; sono presunti se la regola oggetto di richiesta di estensione non riscontra l'opposizione di altre organizzazioni; in tal caso esse devono dimostrare di rappresentare più di un terzo degli operatori economici. Il comma 6 dispone che, in caso di violazione delle disposizioni in esame, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro, definita in ragione del valore dei contratti stipulati. Il comma 7 estende le disposizioni di cui ai commi precedenti anche alle organizzazioni interprofessionali costituite negli altri settori (cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, luppolo, olio di oliva e olive da tavola, lino e canapa, prodotti ortofrutticoli, prodotti ortofrutticoli trasformati, banane, settore vitivinicolo, piante vive e prodotti della floricoltura, tabacco, carni, uova); in tal caso l'OI deve avere una rappresentatività pari ad almeno il 35% del relativo settore. Il comma 8 dispone infine che, nel caso in cui successivamente al riconoscimento, un'altra OI dimostri di avere una rappresentatività maggiore rispetto all'organizzazione precedentemente autorizzata, si procede alla revoca della precedente ed al riconoscimento di quella maggiormente rappresentativa con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 4 istituisce il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, attribuendogli una dotazione di 4 milioni di euro per il 2015 ed 8 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017.La copertura viene rinvenuta riducendo corrispondentemente l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario.

L'articolo 5 autorizza le aziende agricole, colpite da eventi alluvionali nel 2014 e fino alla data di emanazione del decreto in esame, e

non coperte da polizze assicurative agevolate, a richiedere i contributi compensativi di sostegno a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile e per il ripristino delle strutture aziendali; prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo; proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza). Per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa* la dotazione del Fondo di solidarietà viene incrementata di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016.

L'articolo 6 sopprime la gestione commissariale delle attività ex Agensud e trasferisce le relative funzioni, con particolare riguardo alle gestione dei servizi idrici, ai Dipartimenti e alle Direzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali competenti. Tale scelta, come è dato leggere nella relazione illustrativa, trova ragione nel fatto che gli interventi nazionali per l'irrigazione in agricoltura saranno contenuti nel Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) in fase di approvazione e richiederanno, pertanto, una gestione coordinata con le politiche europee relative allo sviluppo rurale e con i fondi FEASR. Per tali ragioni si è ritenuto opportuno che, per il futuro, le politiche in materia di servizi idrici per l'agricoltura vengano gestite dalla Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Con riferimento al rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente definite, segnala che, ancorché la materia dell'«agricoltura» – sulla quale incidono la gran parte delle disposizioni contenute nel decreto-legge – rientri nell'ambito della competenza residuale delle regioni a norma dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, gli interventi contenuti nel testo sembrano tuttavia prevalentemente riconducibili a materie e a interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *e)*, *g)*, *l)* e *s)*, della Costituzione.

In relazione alle disposizioni contenute all'articolo 3, che intervengono sulla disciplina delle organizzazioni interprofessionali allo scopo di dare attuazione al regolamento UE n. 1308 del 2013, segnala inoltre che in materia è intervenuto anche il legislatore regionale. In particolare, la regione Emilia Romagna ha definito i criteri per riconoscere le Organizzazioni interprofessionali a carattere regionale o di circoscrizione economica per tutti i settori produttivi, con la delibera di Giunta n. 339 del 14 marzo 2011, applicativa della Legge regionale n. 24/2000. La materia è inoltre disciplinata a livello statale dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998, del quale l'articolo 3, comma 10 del decreto legge all'esame dispone l'abrogazione. Tale disposizione, analogamente a quella contenuta all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge all'esame, prevede che il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali sia disposto con decreto ministeriale sentita la Conferenza Stato-regioni. In proposito, segnala peraltro che l'articolo 158 del regolamento UE n. 1308 del 2013

al quale l'articolo 3 dà attuazione prevede che il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali avvenga ad opera delle autorità nazionali.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con una condizione con la quale si richiede che i decreti ministeriali volti al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e alla revoca dei riconoscimenti accordati siano adottati previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni *(vedi allegato 2).*

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,30.

ALLEGATO 1

Isole minori
(S. 828 Orrù)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 828 Orrù, recante Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole, adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell'esame;

osservato che il disegno di legge all'esame reca interventi in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Provincie, Città metropolitane e Regioni allo scopo, tra l'altro, di promuoverne lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuoverne gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge appaiono prevalentemente incidere su ambiti materiali ascrivibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di «sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «giurisdizione e norme processuali», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (articolo 117, secondo comma, lettere *e)*, *g)*, *l)* e *m)*, della Costituzione), mentre, in relazione ad altri profili, le medesime disposizioni appaiono investire ambiti materiali quali l' «istruzione», la «tutela della salute», la «protezione civile» e il «governo del territorio», riconducibili alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni a norma dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

considerato che, nell'attuazione degli interventi di cui all'oggetto, il disegno di legge assicura il necessario coinvolgimento degli enti territoriali interessati, nonché della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104 Governo)

PARERE APPROVATO

Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C 3104 di conversione in legge del decreto-legge n. 51 del 2015, recante: «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali»;

osservato che le disposizioni da esso recate ancorché incidenti sulla materia dell'«agricoltura», la cui disciplina è riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni a norma dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, appaiono tuttavia incidere prevalentemente su materie e interessi di carattere unitario e come tali ascrivibili alla competenza esclusiva dello Stato, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *e)*, *g) l)*, e *s)*, della Costituzione, in materia di «rapporti dello Stato con l'Unione europea», «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» «ordinamento civile e penale» e «tutela dell'ambiente»;

ritenuto che, in relazione a taluni profili, le disposizioni contenute nel disegno di legge appaiono altresì incidere su ambiti materiali affidati alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni a norma dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali quelli delle «professioni», dalla «tutela della salute» e dell'«alimentazione»;

rilevata, infine, la necessità che, alla luce del principio di leale collaborazione, sia assicurato il pieno coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della disciplina contenuta all'articolo 3 che, intervenendo in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo in attuazione degli articoli 158 e seguenti del regolamento UE n. 1308 del 2013, incide altresì su ambiti materiali riservati alle regioni sia in via residuale (agricoltura) sia in via concorrente (professioni),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, commi 2 e 8, si preveda che il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e la revoca dei riconoscimenti già accordati avvengano con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 20 maggio 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Audizione del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, Nunzio Antonio Ferla
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, Nunzio Antonio Ferla.

Nunzio Antonio FERLA, *Direttore della Direzione Investigativa Antimafia,* svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Francesco D'UVA *(M5S),* Davide MATTIELLO *(PD),* nonché i senatori Franco MIRABELLI *(PD),* Salvatore Tito DI MAGGIO *(GAL),* ai quali risponde l'audito.

(I lavori della Commissione procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica)

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Direttore Ferla per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 20,10 alle ore 22,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 20 maggio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,10.

Audizione del Presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), Tito Boeri

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente per l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), il prof. Tito Boeri, presidente, accompagnato dal dott. Massimo Cioffi, direttore generale.

Svolgono una relazione Tito BOERI, *presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale,* e Massimo CIOFFI, *direttore generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale,* che consegnano documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Maria Grazia GATTI *(PD)* e il senatore Marcello GUALDANI *(AP)* e i deputati Giuseppe GALATI *(FI-PDL)*, Roberto MORASSUT *(PD)*, Marco BALDASSARRE *(Misto)*, Lello DI GIOIA, *presidente* e la deputata Titti DI SALVO *(PD).*

Rispondono ai quesiti posti Tito BOERI, *presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale* e Massimo CIOFFI, *direttore generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 20 maggio 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 8,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza: audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, generale Saverio Capolupo
(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, generale Saverio Capolupo.

Il generale Saverio CAPOLUPO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, i senatori Riccardo MAZZONI *(FI-PDL)*, Paolo ARRIGONI *(LNA)* e Luis Alberto ORELLANA *(Misto)* e i deputati Luca FRUSONE *(M5S)* e Federico FAUTTILLI *(PI-CD).*

Risponde il generale Saverio CAPOLUPO, a più riprese, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il generale Capolupo, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,55 alle ore 10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 20 maggio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,05.

Audizione di Giuseppe Callea, comandante della Polizia municipale di Siculiana
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Giuseppe Callea, comandante della Polizia municipale di Siculiana.

Giuseppe CALLEA, *comandante della Polizia municipale di Siculiana*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paolo ARRIGONI *(LN-Aut)*, Giuseppe COMPAGNONE *(GAL)*, Pasquale SOLLO *(PD)*, Paola NUGNES *(M5S)*, i deputati Dorina BIANCHI *(AP)*, Stefano VIGNAROLI *(M5S)*, nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Giuseppe CALLEA, *comandante della Polizia municipale di Siculiana*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il comandante Callea per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizioni di Salvatore Petrotto, in qualità di ex sindaco del comune di Racalmuto
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Salvatore Petrotto, in qualità di ex sindaco del comune di Racalmuto.

Interviene, sui lavori della Commissione, la deputata Dorina BIANCHI *(AP)*.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Salvatore PETROTTO, *ex sindaco del comune di Racalmuto*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Giuseppe COMPAGNONE *(GAL)* e il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*.

Salvatore PETROTTO, *ex sindaco del comune di Racalmuto*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il signor Petrotto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 15,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha deliberato che la Commissione organizzi un convegno sul tema dei siti contaminati il giorno 30 giugno 2015 presso la Sala Aldo Moro di Palazzo Montecitorio. È stato inoltre stabilito che

saranno effettuate due missioni nel Lazio, rispettivamente il 7 e il 16 luglio 2015.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle 20,10.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti.

Intervengono, per rendere alcune precisazioni, i senatori Paola NUGNES *(M5S)* e Paolo ARRIGONI *(LN-Aut).*

Gian Luca GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione rispondendo ai quesiti formulati nel corso dell'audizione tenutasi il 16 ottobre 2014.

Intervengono a più riprese, per porre ulteriori quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES *(M5S)*, Paolo ARRIGONI *(LN-Aut)*, nonché i deputati Piergiorgio CARRESCIA *(PD)*, Stefano VIGNAROLI *(M5S)*, Alberto ZOLEZZI *(M5S)* e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Gian Luca GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il Ministro Galletti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 21,10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 15,40 alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledì 20 maggio 2015

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,30.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

Variazione nella composizione della Commissione

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione, in data 7 maggio 2015, il deputato Luca Squeri, in sostituzione del deputato Roberto Occhiuto, dimissionario.

Nel ringraziare, anche a nome degli altri componenti della Commissione, il collega dimissionario, rivolge al deputato Squeri un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che l'11 maggio il dottor Allegrini ha depositato due relazioni di libera consultazione concernenti l'attività svolta presso l'Archivio centrale dello Stato.

A una di esse è allegata una mail proveniente dallo stesso Archivio, nella quale si conferma che «il fascicolo 11001/145 «on. Moro», che in effetti compare nell'elenco di fascicoli relativi agli anni 1976-1980 [...], è presente con lo stesso numero anche nell'elenco relativo al quadriennio

successivo, 1981-1985. Tuttavia anche lì il fascicolo non c'è e la busta 67 che dovrebbe contenerlo, come [...] la busta 85 della serie precedente, non sembra possa mai averlo contenuto. In entrambi i casi, infatti, i faldoni sono quelli originali nei quali il Gabinetto organizzò la documentazione da versare, e non presentano vuoti. Non sono stati versati all'Archivio centrale i fascicoli correnti dell'archivio generale del Gabinetto relativi ad anni successivi al 1985 e quindi non possiamo sapere se il fascicolo sia slittato ulteriormente in avanti come del resto può accadere in generale negli archivi».

Il fascicolo in questione è potenzialmente di notevole rilevanza per l'inchiesta parlamentare, tenuto conto dell'obiettivo interesse che la documentazione prodotta dal Gabinetto del Ministro dell'interno con riferimento al caso Moro presenta per l'attività della Commissione.

Considerato che – anche alla luce di quanto previsto dalla «direttiva Prodi» dell'aprile 2008 e della «direttiva Renzi» del dicembre 2014 – l'eventuale impossibilità di individuarne il contenuto integrale costituirebbe una circostanza di particolare gravità, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna ha convenuto di tornare a sottoporre la questione al Ministro dell'interno e di informare il ministro Franceschini e il sottosegretario Minniti.

Segnala, inoltre, che la relazione presentata al riguardo dal dottor Allegrini il 23 aprile scorso (doc 123/I) è declassificata da «riservato» a «libero».

Comunica, quindi, che il 20 maggio il dottor Allegrini ha depositato un'ulteriore relazione di libera consultazione per informare che, dall'esame degli inventari acquisiti presso l'Archivio centrale dello Stato, si deduce che il fascicolo in questione è stato smembrato.

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha altresì convenuto di affidare al dottor Allegrini l'incarico di effettuare alcune ricerche documentali presso l'Archivio di Stato di Roma.

Ricorda che, come convenuto nella riunione del 22 aprile scorso, è in fase di organizzazione una missione a Genova per raccogliere le dichiarazioni del generale Nicolò Bozzo, impossibilitato ad intervenire in audizione a Roma. L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha deliberato che la missione si svolga lunedì 22 giugno, con andata e ritorno in giornata, e che ad essa prenda parte una delegazione della Commissione della quale sono invitati a far parte i cinque componenti dell'Ufficio di presidenza e un rappresentante per gruppo. I rappresentanti dei gruppi potranno comunicare alla segreteria della Commissione, entro il prossimo 6 giugno, i componenti designati a far parte della delegazione.

Comunica che nella riunione del 6 maggio, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di promuovere, d'intesa con istituzioni nazionali ed europee, alcune iniziative per commemorare la figura di Aldo Moro.

Nella riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di interessare DIS, AISE, AISI e Co-

mando generale dell'Arma dei Carabinieri al fine di acquisire ogni elemento conoscitivo pregresso e successivo alla comunicazione dell'11 maggio 1978 del SISMI al Comando generale dell'Arma e al SISDE, nella quale si riferisce la notizia, appresa il 9 maggio 1978, di traffici sospetti in località Tragliata di Palidoro.

Sempre nella medesima riunione, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di affidare al colonnello Pinnelli alcuni accertamenti istruttori.

Segnala che, con nota pervenuta il 18 maggio il senatore Imposimato ha richiesto informazioni circa la sua legittimazione a partecipare alle operazioni peritali in corso di esecuzione da parte del RIS di Roma. Al riguardo, lo stesso giorno, è stato fatto presente al senatore che, per poter partecipare alle citate operazioni, dovrebbe far pervenire alla Commissione copia del mandato conferitogli dalla sua assistita.

Preannuncia che nel corso del mese di giugno – probabilmente mercoledì 10, a partire dalle 21, presso la Sala del Mappamondo – sarà programmata un'audizione di collaboratori della Commissione e di funzionari della Polizia, per fornire un aggiornamento sull'esito delle attività sinora svolte.

Comunica che il colonnello Pinnelli ha depositato: una nota, di libera consultazione, pervenuta il 6 maggio 2015; con nota riservata dell'11 maggio, una lettera del Comando Tutela del patrimonio culturale; tre note riservate il 19 maggio.

Il 6 maggio le dottoresse Picardi e Giammaria, il maresciallo Pinna e il sovrintendente Marratzu hanno depositato una nota riservata e una di libera consultazione, con annessa documentazione acquisita presso gli uffici giudiziari di Roma.

Il 14 maggio il dottor Donadio ha presentato una nota di libera consultazione concernente possibili accertamenti sui bossoli rinvenuti in via Fani e una nota riservata nella quale si prospetta l'opportunità di una missione a Genova e a Padova. L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha autorizzato le due suddette missioni per la durata di un giorno ciascuna.

Il 18 maggio il dottor Donadio ha presentato una relazione riservata, nella quale si formulano alcune proposte operative alle quali, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha convenuto di dare seguito attribuendo i relativi incarichi allo SCICO e al tenente colonnello Giraudo.

Il 14 maggio la dottoressa Tintisona ha depositato due note segrete ed una relazione riservata.

Il tenente colonnello Giraudo ha depositato due relazioni riservate, rispettivamente, il 19 maggio e il 20 maggio.

Con nota pervenuta l'8 maggio, il sottosegretario Minniti ha comunicato che sono state già avviate da parte di AISE e AISI, anche con il supporto del Ministero degli esteri, le procedure di interpello per la declassifica degli atti prodotti da organismi informativi esteri con riferimento al caso Moro.

Il 7 maggio il comandante del RIS di Roma, colonnello Ripani, ha trasmesso due relazioni concernenti l'esito degli accertamenti condotti su incarico della Commissione.

Il comandante del ROS, generale Parente, il 19 maggio ha trasmesso due note di libera consultazione aventi ad oggetto accertamenti condotti con riferimento a via Fani e al covo di via Gradoli.

Comunica che l'audizione del ministro Gentiloni, già prevista per il 27 maggio, è rinviata a mercoledì 24 giugno, a partire dalle ore 14.15.

L'audizione dell'onorevole Salvo Andò – vicepresidente della Commissione P2 nell'VIII e nella IX legislatura, nonché componente della Commissione stragi nella X legislatura – è prevista per mercoledì 3 giugno, alle ore 14.15.

Il professor Marco Clementi ha assicurato la propria disponibilità ad intervenire in audizione nella serata di martedì 9 giugno.

Il presidente Severino Santiapichi, contattato per le vie brevi, ha comunicato che non potrà intervenire in audizione.

Comunica infine che sono in corso di programmazione ulteriori audizioni, che saranno convocate in relazione all'andamento dei lavori parlamentari delle Assemblee di Camera e Senato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione dell'onorevole Valter Bielli

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione dell'onorevole Valter Bielli.

Valter BIELLI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare osservazioni e quesiti, Giuseppe FIORONI, *presidente*, i deputati Caterina PES *(PD)* e Gero GRASSI *(PD)* e il senatore Paolo CORSINI *(PD),* ai quali replica Valter BIELLI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia l'onorevole Valter Bielli e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,45

€ 7,20